

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 456. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prove - Testimonianza - Persona giudicata in un procedimento connesso che assume l'ufficio di testimone (c.d. testimone assistito) - Esenzione dall'obbligo di deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza con violazione del diritto di difesa - Scelta non irragionevole del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.

– Cod. proc. pen., art. 197-*bis*, comma 4.

– Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. Pag. 9

N. 457. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo venatorio in deroga - Attivazione per la stagione venatoria 2006-2007 di prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle colture olivicole, di esemplari della specie storno (*sturnus vulgaris*) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

– Costituzione, artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. » 12

N. 458. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello del Pubblico ministero - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46 del 2006 - Ipotesi di intervenuto annullamento (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) di una sentenza di condanna di una Corte di Assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella anche quando sia stata già ammessa una prova decisiva - Lamentata violazione del principio della parità delle parti - Sopravvenute dichiarazioni di parziale incostituzionalità della norma cui la disposizione censurata fa rinvio - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.

– Costituzione, art. 3. » 14

N. 459. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e lamentata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 111. » 17

N. 460. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della disciplina denunciata - Restituzione degli atti ai rimettenti per nuovo esame della questione sulla rilevanza.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112. . . .

Pag. 19

N. 461. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

» 23

N. 462. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

» 26

N. 463. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevolezza della disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa, violazione dei principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale, del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, nonché del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli

«affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23. Pag. 28

N. 464. Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Trento - Opere edilizie abusive - Prevista possibilità di concessione edilizia in sanatoria in caso di conformità alle norme vigenti al momento del rilascio - Lamentata violazione del principio stabilito dalla normativa statale della conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione sia a quella del rilascio della concessione (c.d. doppia conformità) - Omessa verifica della possibilità di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione - Questione volta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 129, comma 8, come modificato dall'art. 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36. » 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 49. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Alimenti e bevande - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accordo TRIPs relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - Denominazione «Tocai Friulano» - Possibilità di utilizzazione anche dopo il 31 marzo 2007 da parte dei produttori vitivinicoli per designare il vino derivante dall'omonimo vitigno da commercializzare all'interno del territorio italiano, nonostante l'adozione del regolamento n. 753/2002/CE sul divieto di utilizzo della predetta denominazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza della Comunità europea a dare attuazione all'accordo TRIPs, o in subordine violazione della competenza esclusiva statale in materia di «opere dell'ingegno».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24.
- Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lett. r), e quinto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia art. 4, commi 1 e 2. » 45

N. 8. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 13 dicembre 2007 (del Tribunale di Milano).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione aggravata, a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, per le opinioni da questi espresse, in un articolo pubblicato su un periodico, nei confronti del defunto sindacalista Domenico Geraci - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Delibera del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007.
- Costituzione, art. 68, primo comma. » 51

N. 812. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 30 ottobre 2007.

Referendum - Regione Sardegna - Norme in materia di referendum su leggi statutarie regionali - Rinvio agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni - Attribuzione alla Corte d'appello presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri della funzione di verificare i risultati, di accertare il numero dei votanti, la somma dei voti favorevoli e contrari, di provvedere alla proclamazione dei risultati e di dichiarare la non validità in caso di mancata partecipazione di almeno un terzo degli elettori - Denunciata attribuzione con legge regionale alla Corte d'appello (in composizione diversa da quella stabilita dall'ordinamento vigente) di funzione diversa da quella prevista dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi dello Stato.

- Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 15.
- Costituzione, art. 108.

Referendum - Regione Sardegna - Norme in materia di referendum su leggi statutarie regionali - Previsione della non validità del referendum in caso di mancata partecipazione al voto di almeno un terzo degli elettori - Denunciata introduzione con legge ordinaria di un quorum strutturale non previsto dalla norma statutaria.

- Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 14, comma 2.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 15, comma quarto.

Pag. 55

N. 813. Ordinanza della Corte d'appello - Sezione minorile di Bari, del 27 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007 - Disparità di trattamento tra imputato e pubblico ministero - Violazione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

» 56

N. 814. Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 agosto 2007.

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Impugnazione del relativo avviso di pagamento - Illogicità dell'attribuzione delle dette controversie alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario in coerenza con il diritto vivente circa la ritenuta natura non tributaria del canone dovuto - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale pre-costituito per legge - Asserita lesione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo.

» 57

N. 815. Ordinanza del Tribunale di Fermo dell'11 aprile 2007.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti, in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, comma quinto, Cost. - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, nella parità delle armi - Irrazionalità, incompatibilità ed incoerenza sistemica.

- Codice di procedura penale, art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi secondo e quarto.

» 62

N. 816. Ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11 gennaio 2007.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza per la prevista applicazione del termine di prescrizione di sei anni per ipotesi di reato meno gravi puniti con la pena pecuniaria.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 70

N. 817. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Toscana del 9 maggio 2003.

Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi *a quibus* del più favorevole *jus superveniens* che ha previsto, anche per i soggetti percipienti somme assoggettate a ritenuta, il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate dal previgente art. 37, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 al termine di prescrizione decennale) - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 68/2002 di restituzione atti per *jus superveniens*.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

» 71

N. 818. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 9 giugno 2007.

Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Procedimento per lo scioglimento del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con prole minorenni ovvero maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio - Omessa previsione della facoltà in capo al giudice di valutare, in caso di divorzio, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario *habitat* familiare ove il coniuge affidatario o domiciliatario di figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irrazionale disparità di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare e dell'irragionevole tutela accordata al diritto di proprietà del coniuge non affidatario nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza dell'altro coniuge.

- Codice civile, art. 155-*quater*, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4.
- Costituzione, art. 3.....

» 74

N. 819. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 17 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 77

N. 820. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 7 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111. Pag. 80

N. 821. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 21 giugno 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111. » 82

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 456

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prove - Testimonianza - Persona giudicata in un procedimento connesso che assume l'ufficio di testimone (c.d. testimone assistito) - Esenzione dall'obbligo di deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza con violazione del diritto di difesa - Scelta non irragionevole del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 197-bis, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 27 maggio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, nel procedimento penale a carico di V.C., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione»;

che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un giudizio abbreviato subordinato alla audizione di un teste, il quale, già coimputato per i medesimi fatti, aveva definito la propria posizione processuale con sentenza, nel frattempo divenuta irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta, senza aver reso alcuna dichiarazione nel corso di quel procedimento;

che la descritta condizione processuale — argomenta il giudice *a quo* — non consente a tale soggetto di essere esonerato dall'obbligo di deporre sui fatti oggetto della sentenza già emessa nei suoi confronti: garanzia, questa, che la norma censurata riserva esclusivamente al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna all'esito di un giudizio;

che peraltro, a parere del rimettente, una diversa interpretazione della norma — idonea, cioè, ad estendere l'esenzione dall'obbligo di testimoniare anche al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una pena a seguito di «patteggiamento» — risulta impedita, oltre che dal suo tenore letterale, anche dall'esame dei lavori preparatori; questi ultimi, infatti, evidenziano l'esplicita volontà del legislatore di ricomprendere, nell'ambito del dettato normativo censurato, solo le «sentenze di condanna» emesse all'esito di un «giudizio», con esclusione, quindi, delle sentenze di applicazione della pena su richiesta;

che nondimeno, a parere del rimettente, tale esclusione risulterebbe incompatibile, innanzitutto, con l'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza del differente trattamento: in entrambi i casi i «testimoni assistiti» hanno scelto, nei precedenti, rispettivi giudizi, di non effettuare alcuna dichiarazione ed hanno riportato una sentenza «comportante l'irrogazione di una pena»; con la conseguenza che, stante la piena omogeneità delle situazioni, la diversa disciplina determinerebbe una discriminazione solo in ragione del momento processuale in cui la sentenza è stata emessa;

che la norma censurata contrasterebbe altresì con l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché, con la previsione di tale obbligo alla testimonianza, risulterebbe violato «il diritto al silenzio codificato dall'art. 64 cod. proc. pen.», esponendo «il dichiarante al rischio di un procedimento per falsa testimonianza (ancorché sia applicabile l'esimente di cui all'art. 384 del codice penale)»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, a parere della difesa erariale, risulta innanzitutto destituita di fondamento la censura circa la pretesa irragionevolezza della normativa sottoposta a scrutinio, tenuto conto, per un verso, dell'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto; e, per un altro verso, della circostanza che il rito alternativo comporta la piena accettazione, accanto ai benefici premiali, anche di tutti gli ulteriori effetti di essa, tra i quali l'obbligo di assunzione della veste di testimone: in linea, d'altra parte, «con la scelta normativa di circoscrivere l'area del “diritto al silenzio”»;

che, infine, quanto alla pretesa violazione del diritto di difesa, essa sarebbe esclusa dal sistema di garanzie che, comunque, preserva, in generale, il dichiarante che assuma la veste di «testimone assistito».

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena — e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione — non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima;

che il dubbio di costituzionalità è innanzitutto riferito al principio di ragionevolezza, ritenuto violato per il differente trattamento, sancito dalla disciplina censurata, rispetto a colui che abbia subito una sentenza di condanna, il quale non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti: e ciò nonostante le situazioni si rivelino «assolutamente analoghe ed assimilabili»;

che sarebbe inoltre violato l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché, persistendo l'obbligo della testimonianza per il soggetto che abbia «patteggiato», egli risulterebbe esposto — in violazione del diritto al silenzio e, dunque, del più generale diritto di difesa — al rischio di un procedimento per falsa testimonianza, ancorché sia applicabile l'esimente di cui all'art. 384 del codice penale;

che il giudice *a quo* muove dal presupposto che — in ragione della finalità di garanzia della norma censurata, volta a temperare il diritto al contraddittorio dell'imputato con il diritto al silenzio di chi, sin dall'inizio, abbia operato tale scelta — la condizione di «colui che sceglie la via del “patteggiamento”» vada pienamente equiparata a quella del soggetto destinatario di una sentenza di condanna: entrambi, nella prospettiva del rimettente, «hanno scelto la via del silenzio ed hanno riportato una sentenza comportante l'irrogazione della pena» ed entrambi, se costretti a deporre, potrebbero invocare il principio di garanzia *nemo tenetur se detegere*; con la conseguenza che la disparità di trattamento, in punto di esenzione dall'obbligo testimoniale, non potrebbe essere giustificata solo dal «momento processuale in cui la sentenza è stata emessa»;

che tuttavia — al di là della costante giurisprudenza ordinaria e costituzionale (si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 313 del 1990 e n. 251 del 1991) che ha evidenziato le profonde diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l'epilogo — ad inficiare il presupposto da cui prende le

mosse la censura proposta, risulta dirimente il rilievo che, proprio a fronte delle caratteristiche che connotano il modello di patteggiamento, la posizione di coloro che decidono di accedere ad esso diverge rispetto al modulo processuale dell'accertamento «ordinario», specificamente in relazione alle caratteristiche dei dichiaranti;

che, infatti, in quest'ultima situazione l'imputato è naturalmente chiamato a dichiarare in relazione alla vicenda processuale e si prospettano, in corrispondenza di ciò, varie situazioni processuali conseguenti alle diverse manifestazioni dichiarative (confessione; dichiarazione di innocenza; chiamata di correttezza; facoltà di non rispondere e simili); invece, tale varietà di ipotesi è eccentrica rispetto alla posizione del soggetto che abbia optato per l'applicazione della pena su richiesta: costui, proprio perché proiettato verso una soluzione processuale di *nolo contendere*, si propone quale soggetto sostanzialmente indifferente rispetto a prospettive defensionali diversificate e, dunque, rispetto alla stessa molteplicità delle possibili dichiarazioni;

che, pertanto, la scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il «patteggiamento», risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti;

che, d'altra parte, nell'opzione del rito alternativo, l'imputato è posto *ex ante* nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata, tra le quali, innanzitutto, quella di ottenere un'applicazione della pena», equiparata ad una sentenza di condanna solo rispetto ai fini espressamente indicati dalla legge: ben potendo non essere contemplato, tra di essi, l'esonero dal deporre, quale teste, in processi riguardanti altri soggetti, anche per vicende strettamente collegate a quella nella quale ha subito l'applicazione della pena;

che, esclusa la violazione del principio di ragionevolezza nella scelta operata dal legislatore, risulta logicamente fugato, per ciò stesso, anche il dubbio di costituzionalità relativo al preteso contrasto della disciplina censurata con l'art. 24, secondo comma, Cost.; d'altra parte, il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima, è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come «testimone assistito»; sia dal complesso di garanzie — di diretta derivazione dal precetto costituzionale — che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197-bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 457

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo venatorio in deroga - Attivazione per la stagione venatoria 2006-2007 di prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle colture olivicole, di esemplari della specie storno (*sturnus vulgaris*) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
- Costituzione, artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Liguria nonché l'atto di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato il 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), per contrasto con gli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione;

che l'impugnata legge, composta da un solo articolo, stabilisce, per la stagione venatoria 2006-2007, l'attivazione della deroga contemplata dall'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: più precisamente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è autorizzato il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*), al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della Regione;

che il ricorrente lamenta la violazione della normativa comunitaria e delle corrispondenti fonti statali di recepimento, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto ai quali è soggetta la previsione di forme di prelievo venatorio in deroga;

che, in primo luogo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», gli Stati membri possono disporre deroghe alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, tra l'altro «per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque»;

che, in secondo luogo, l'art. 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), inserito dall'art. 1, comma 1, della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), attribuisce alle Regioni la disciplina delle deroghe previste dalla summenzionata direttiva comunitaria, sia pure in conformità «alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge», precisando che dette deroghe, «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», possono essere disposte solo per le finalità indicate dal citato art. 9 della stessa direttiva «e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa»;

che, secondo il ricorrente, l'impugnata legge regionale «si sovrappone senza ragione alla disciplina nazionale, disponendo direttamente una deroga la cui “conformità a legge” sembra derivare esclusivamente dal fatto che è la stessa legge regionale a disporla»;

che, così statuendo, la legge regionale oggetto di censura, risultando in contrasto con la relativa normativa comunitaria, violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., nonché la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in quanto la generica affermazione della necessità di «prevenire gravi danni alle colture olivicole» contraddirebbe l'obbligo, sancito a livello comunitario, di allegare motivi specifici, attraverso «una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli»;

che, al contrario, il legislatore regionale avrebbe omissso di prevedere modalità di previa verifica delle previste «altre soluzioni soddisfacenti», come risulta peraltro dal parere contrario espresso proprio dal summenzionato Istituto nazionale;

che, infine, la Regione Liguria non si sarebbe limitata ad attribuire specifiche funzioni ad organi regionali, adottando in realtà — e con una legge — un provvedimento concreto, come tale non suscettibile di «normale sindacato di legittimità», con conseguente violazione dell'art. 113, primo comma, Cost.;

che, con atto depositato il 25 gennaio 2007, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che ha sostenuto la legittimità del censurato regime di deroga sulla base dell'asserita necessità di prevenire gravi danni alle colture olivicole in presenza di esemplari di volatili notoriamente inclini ad alimentarsi attingendo da tali colture;

che — prosegue la difesa regionale — la necessità di preservare l'integrità delle predette colture discende dalla fondamentale importanza che le stesse rivestono nell'ecosistema ligure, anche in relazione all'obiettivo del contenimento degli effetti negativi connessi all'abbandono delle campagne e che, raggiungendo la produzione olivicola il livello massimo proprio nel periodo invernale, al legislatore regionale il prelievo in deroga è apparso un valido ausilio per fronteggiare i paventati danni, anche in considerazione della conclamata inefficacia di meccanismi alternativi meno cruenti adottati in alcune porzioni del territorio ligure;

che, in data 25 gennaio 2007, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS, ha depositato atto di intervento *ad adiuvandum*, facendo valere «un autonomo diritto soggettivo alla realizzazione dei propri fini istituzionali nei confronti di comportamenti lesivi del patrimonio ambientale e dunque pregiudizievoli anche per i singoli associati» e invocando la declaratoria d'incostituzionalità della censurata legge regionale in quanto carente dei prescritti presupposti di fatto e di diritto.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), in riferimento agli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera *s*), della Costituzione;

che, con ordinanza del 19 dicembre 2006, il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel giudizio per inadempimento instaurato su ricorso della Commissione delle comunità europee (causa C-503/2006), ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006;

che, in ottemperanza alla richiamata ordinanza, è stato emanato il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2007, n. 15, ha disposto la sospensione dell'applicazione della legge regionale n. 36 del 2006;

che, successivamente, la legge della Regione Liguria 2 febbraio 2007, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 - Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), ha abrogato la legge regionale oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale;

che, nella seduta del 30 marzo 2007, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 36 del 2006, essendo venute meno le motivazioni del ricorso;

che, con atto depositato il 10 dicembre 2007, la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di ratificare l'accettazione della rinuncia come sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in data 5 dicembre 2007;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

07C1460

N. 458

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello del Pubblico ministero - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46 del 2006 - Ipotesi di intervenuto annullamento (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) di una sentenza di condanna di una Corte di Assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella anche quando sia stata già ammessa una prova decisiva - Lamentata violazione del principio della parità delle parti - Sopravvenute dichiarazioni di parziale incostituzionalità della norma cui la disposizione censurata fa rinvio - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 22 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di C.G., iscritta al n. 507 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui prevede, nel caso di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza), l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m., anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603» del codice di procedura penale;

che la Corte rimettente premette in fatto che, con sentenza del Tribunale di Palermo, gli imputati sono stati assolti, in esito a giudizio abbreviato, dal reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, perché il fatto non sussiste; che, a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica di Palermo, gli imputati sono stati successivamente condannati dalla Corte d'appello di Palermo; che, infine, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna di secondo grado con rinvio alla Corte d'appello rimettente;

che nell'ordinanza si precisa altresì che la Corte rimettente, investita del nuovo giudizio, ha disposto «la rinnovazione parziale dell'istruzione sollecitata dal p.g., disponendo, tra l'altro, l'esame dei collaboratori di giustizia» — e ciò «sul rilievo che l'esame dei predetti soggetti si rivelava assolutamente necessario ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio abbreviato» — e che l'esame di alcuni collaboratori ha avuto solo parzialmente luogo;

che, quanto alla rilevanza della questione, la rimettente sottolinea che, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 1 ha sostituito l'art. 593 cod. proc. pen., sottraendo al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento;

che l'art. 10 della medesima legge ha, inoltre, stabilito che la nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo poi, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile e, al comma 4, che tale ultima disposizione «si applica anche al caso in cui sia stata annullata, su punti diversi dalla pena e dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione»;

che, dunque, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, «considerato che l'applicazione di tale legge comporta sicuramente una diversa disciplina del presente processo»;

che, nell'illustrare le ragioni della non manifesta infondatezza della questione, il rimettente mostra di non dubitare della legittimità costituzionale dei nuovi limiti introdotti al potere di impugnazione del pubblico ministero dalla novella del 2006, precisando anzi che «l'appello non costituisce mezzo di impugnazione costituzionalmente garantito» e che la differente posizione sostanziale dell'accusa e della difesa può legittimare un diverso atteggiarsi del regime delle impugnazioni, fermo restando il diritto del pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza «ritenuta ingiusta o erronea»;

che l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento resta peraltro consentito, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 all'art. 593 cod. proc. pen., nel caso disciplinato dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, quando, cioè, sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che sarebbe proprio questa previsione, a giudizio della Corte rimettente, a conferire «ragionevolezza» e «coerenza» al nuovo sistema delle impugnazioni nel processo penale;

che, tuttavia, la deroga alla inappellabilità delle sentenze nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, sopra richiamato non è stata prevista in riferimento alla disciplina transitoria;

che è proprio di tale mancata estensione che si duole il giudice *a quo*, sottolineando che, nel caso di specie, tale omissione «porterebbe inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero», nonostante sia già stata non solo ammessa una prova valutata come indispensabile ai fini della decisione, «ma parzialmente espletata una nuova prova»;

che la mancata previsione, in sede di disciplina transitoria, del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento — riconosciuto a regime dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nei casi di prova nuova decisiva — violerebbe l'art. 3 Cost. per il diverso trattamento irragionevolmente riservato a casi analoghi: a giudizio del rimettente, infatti, non vi sarebbe alcuna ragione di diversificare la disciplina a regime rispetto a quella transitoria, escludendo che possa valere anche in relazione a quest'ultima una analoga deroga al generale principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Considerato che la Corte d'appello di Palermo dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile, «anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603» del codice di procedura penale;

che il comma 4 censurato fa espresso richiamo al comma 2 del medesimo articolo, stabilendo che tale disposizione secondo cui l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile «si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione»;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il citato comma 2 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte, nella parte in cui prevede che è dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, avverso, rispettivamente, una sentenza dibattimentale di proscioglimento (sentenza n. 26 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.) e, per quanto più direttamente rileva nel giudizio *a quo*, una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 46 del 2006, modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.);

che, alla stregua delle richiamate pronunce di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE*Il redattore:* FLICK*Il cancelliere:* MILANA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

07C1461

N. 459

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e lamentata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Trieste sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di D.E. ed altro, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che la Corte rimettente premette in fatto di essere investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con cui gli imputati «sono stati prosciolti» dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Trieste perché il fatto non sussiste;

che nell'ordinanza si precisa inoltre che, sopravvenuta nelle more del giudizio la legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1 ha sostituito l'art. 593 cod. proc. pen., sottraendo al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — l'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile in forza di quanto previsto dall'art. 10 della medesima legge;

che, affermata la rilevanza, la rimettente passa ad illustrare i motivi di non manifesta infondatezza della questione, sottolineando in primo luogo, in riferimento al denunciato contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che il principio di parità tra le parti non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato e che il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare una ragionevole giustificazione nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, ovvero in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che nessuna di tali ragioni sarebbe viceversa rintracciabile alla base della scelta legislativa di limitare l'appello del pubblico ministero, precludendo all'organo della pubblica accusa l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento;

che, d'altro canto, non potrebbe essere ritenuta idonea ragione giustificatrice quella, indicata nei lavori parlamentari, di dare attuazione al principio sancito dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;

che — ricorda la Corte d'appello rimettente — la Corte costituzionale ha infatti ripetutamente ribadito che il «doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» e che «la formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude [...] che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione»;

che sarebbe pertanto ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 111 Cost., per la «irragionevole disparità di trattamento» che la disciplina censurata determina a sfavore del pubblico ministero; disparità che, per un verso, non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa anche all'imputato, «ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione» avverso la sentenza di proscioglimento, e che, per l'altro, non risulta «legittimata» alcuna «apprezzabile esigenza»;

che la rimettente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, sul rilievo che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e al giudizio in cassazione (relativamente sia all'estensione dei motivi di ricorso che al rinvio al giudice di primo grado), si è determinato un aumento dei gradi di giudizio, con conseguente allungamento dei tempi processuali e rischio di prescrizione dei reati;

che ciò sarebbe particolarmente evidente in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 che «derogando al principio *tempus regit actum* [...] non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro e incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, finora fisiologici».

Considerato che la Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che l'art. 593 cod. proc. pen. disciplina al comma 2 l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, stabilendo — per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili in forza dell'art. 10 della medesima legge — che l'appello è consentito solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che la Corte rimettente è in realtà investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare;

che, dunque, la Corte rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) unitamente alla relativa disciplina transitoria di cui non deve fare applicazione nel giudizio *a quo*;

che l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (*aberratio ictus*) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 435, n. 384, n. 294, n. 187 e n. 42 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

07C1462

N. 460

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* della disciplina denunciata - Restituzione degli atti ai rimettenti per nuovo esame della questione sulla rilevanza.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 2 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Genova, del 25 maggio e del 16 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Bologna, del 26 aprile, del 2 maggio e del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Ancona, del 16 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Salerno, del 12 giugno 2006 dalla Corte d'appello di L'Aquila, del 10 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Ancona, del 4 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Catania, del 30 marzo, del 6 (nn. 2 ordd.) e del 7 aprile e del 7 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Napoli, del 23 gennaio 2007 dalla Corte d'appello di Perugia e dell'8 agosto 2006 (nn. 2 ordd.) dalla Corte d'appello di Trieste rispettivamente iscritte ai nn. 10, 35, 42, 49, 50, 53, 68, 173, 216, da 266 a 269, 272, 273, 618, 659 e 660 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 8, 9, 14, 16 nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e nn. 17, 36 e 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con diciotto ordinanze di analogo tenore, le Corti d'appello di Genova (r.o. 10 del 2007), di Bologna (r.o. nn. 35 e 42 del 2007), di L'Aquila (r.o. n. 173 del 2007), di Ancona (r.o. nn. 49, 50, 53 e 216 del 2007), di Catania (r.o. n. 266 del 2007), di Napoli (r.o. nn. 267, 268, 269, 272 e 273 del 2007), di Trieste (r.o. nn. 659 e 660 del 2007), di Perugia (r.o. 618 del 2007) e la Corte d'assise d'appello di Salerno (r.o. n. 68 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento al precepto dell'art. 111, secondo comma, Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale»;

che, secondo i giudici *a quibus*, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 solo apparentemente soddisferebbero l'esigenza di parità tra le parti garantita dalla disposizione costituzionale, in quanto la preclusione all'appello è destinata ad incidere esclusivamente sulla parte (il pubblico ministero) che ha effettivo interesse all'impugnazione di tali sentenze, determinando irragionevolmente una squilibrio fra accusa e difesa, in danno esclusivo della parte pubblica;

che l'introduzione di così significative limitazioni al potere di appello del pubblico ministero non risponderebbe, infatti, a nessuna delle esigenze in vista delle quali la Corte costituzionale ha in passato ritenuto possibile la previsione di limiti di appellabilità (esigenze che si compendiano nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata, ovvero in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia), e non troverebbe, a giudizio dei rimettenti, giustificazione alcuna nella tutela di altri principi costituzionali;

che, a questo riguardo, taluni rimettenti escludono che le modifiche all'art. 593 cod. proc. pen. siano imposte dalla necessità di dare attuazione all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;

che, in particolare, alcuni rimettenti (Corte d'appello di Bologna, r.o. n. 35 e n. 42 del 2007; Corte d'appello di Catania, r.o. n. 266 del 2007) ritengono che il secondo comma dell'art. 2 di tale Protocollo addizionale introduca un'eccezione al principio del doppio grado di giurisdizione di merito proprio per l'ipotesi — che il legislatore avrebbe avuto di mira — di condanna in secondo grado a seguito di appello avverso sentenza di proscioglimento in primo grado; mentre altri rimettenti (Corte d'appello di Trieste, r.o. n. 659 e 660 del 2007) sottolineano come la Corte costituzionale abbia ripetutamente ribadito che il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e che la formulazione di detto art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude che il principio si sostanzi nella previsione del solo ricorso per cassazione;

che dalla constatazione della mancata previsione costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione di merito muove la Corte d'assise d'appello di Salerno (r.o. n. 68 del 2007), per rilevare come non sia ragionevole «una soluzione che privi solo una delle due parti del secondo grado di merito davanti al giudice d'appello», atteso che «all'imputato è tuttora consentito proporre appello avverso le sentenze di condanna»;

che tutti i rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Trieste (r.o. n. 659 e 660 del 2007), evocano a parametro anche l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza;

che, per le Corti d'appello di Napoli (r.o. n. 267, n. 268, n. 269, n. 272 e n. 273 del 2007), di Ancona (r.o. n. 49, 50, 53 e 216 del 2007), di Bologna (r.o. n. 35 e n. 42 del 2007), di Catania (r.o. n. 266 del 2007) e per la Corte d'assise d'appello di Salerno (r.o. n. 68 del 2007), la scelta legislativa di sopprimere il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento si paleserebbe altresì intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna;

che le Corti d'appello di Napoli (r.o. n. 272 e n. 273 del 2007), di Perugia (r.o. n. 618 del 2007), di Catania (r.o. n. 266 del 2007) e di L'Aquila (r.o. n. 173 del 2007) denunciano l'irragionevolezza della disciplina anche in relazione al potere, mantenuto invece in capo alla parte civile, di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che la Corte d'appello di Catania (r.o. n. 266 del 2007) evidenzia un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost., rilevando come la disciplina censurata «realizzi ingiustificate disparità di trattamento tra imputati e/o persone offese, laddove contempla un'ipotesi residuale di appello contro la sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero [...] per il caso in cui, successivamente al giudizio di primo grado, siano sopravvenute o scoperte nuove prove e queste appaiano decisive», trattandosi di evento «del tutto accidentale e imponderabile»;

che le Corti d'appello di Ancona (r.o. n. 49, 50, 53 e 216 del 2007) e di Catania (r.o. n. 266 del 2007) prospettano altresì la violazione dell'art. 24 Cost., per la lesione del diritto di difesa garantito da tale norma costituzionale anche alle parti offese;

che, nella medesima prospettiva, la Corte d'appello di Genova (r.o. n. 10 del 2007) lamenta la congiunta lesione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto «le norme impugnate non consentono con previsione irragionevolmente discriminatoria la uguale difesa in sede penale dei diritti della persona offesa dal reato»;

che le Corti d'appello di Genova (r.o. n. 10 del 2007), di Bologna (r.o. n. 35 e n. 42 del 2007), di Catania (r.o. n. 266 del 2007) e di Perugia (r.o. n. 618 del 2007) ritengono, inoltre, violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, poiché la mancata previsione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento inciderebbe sui poteri della pubblica accusa, rendendoli inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.;

che le Corti d'appello di Napoli (r.o. n. 267, n. 268, n. 269, n. 272 e n. 273 del 2007), di Trieste (r.o. n. 659 e 660 del 2007), di L'Aquila (r.o. n. 173 del 2007), di Bologna (r.o. n. 35 e n. 42 del 2007), di Perugia (r.o. n. 618 del 2007) e di Genova (r.o. n. 10 del 2007, sia pure senza alcuna motivazione) denunciano altresì il contrasto della disciplina censurata con l'art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo: ciò sul rilievo che la soppressione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, il contestuale ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione e il rinvio al giudice di primo grado in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione determinerebbero un aumento dei gradi di giudizio ed una conseguente dilatazione dei tempi processuali, con rischio di prescrizione dei reati;

che la violazione di tale parametro è prospettata anche in relazione alla disciplina transitoria;

che le Corti d'appello di Bologna (r.o. n. 35 e n. 42 del 2007) e di Perugia (r.o. n. 618 del 2007) sollevano questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 97 Cost.; mentre la sola Corte d'assise d'appello di Salerno (r.o. 68 del 2007) dubita della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento altresì all'art. 25 Cost., per violazione del principio di legalità sostanziale, che garantisce che, alla commissione di un reato, segua «l'inflizione di una pena»;

che la Corte d'appello di Genova (r.o. 10 del 2007) — premesso che la novella del 2006, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., ha determinato uno «sconfinamento nel merito» dei poteri demandati alla Corte di cassazione, il quale tuttavia lascia fuori dal controllo della Suprema Corte taluni gravi «errori di giudizio» — ritiene che «l'aver negato al pubblico ministero il diritto di critica argomentata della decisione finale, quando la decisione possa essere *ex post* considerata oggettivamente errata e ingiusta, viol[i] i principi codificati negli artt. 3, 24, primo comma, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, della Costituzione»;

che, infine, la Corte d'appello di Bologna (r.o. n. 35 e n. 42 del 2007) evidenzia un ulteriore profilo di censura, specificamente riferito alla disciplina transitoria contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, lamentando come la previsione della declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge privi «di uno specifico mezzo di gravame la parte che vi aveva riposto congruo affidamento» e sottragga «ad uno solo dei contendenti, mentre è in corso il contraddittorio processuale, un'arma sin lì giudicata pienamente conforme con il principio del giusto processo, e sin lì garantita ad entrambe le parti», con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova, di Bologna, di L'Aquila, di Ancona, di Catania, di Napoli, di Trieste, di Perugia e alla Corte d'assise d'appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 461

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 13 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Ancona, del 2 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Trieste, del 27 settembre e del 28 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina, del 29 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Trieste, del 1° dicembre, del 6 ottobre e del 10 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 54, 139, 228, 294, 320, 336, 349 e 354 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9, 13, 16, 17, 18, 19 e 20, I^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con otto ordinanze, le Corti d'appello di Ancona (r.o. n. 54 del 2007), di Trieste (r.o. n. 139 e 320 del 2007), di Messina (r.o. n. 228 e n. 294 del 2007) e di Perugia (r.o. n. 336, n. 349 e n. 354 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che tutti i rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Messina, censurano anche l'art. 10 della legge n. 46 del 2006, recante la disciplina transitoria;

che la Corte d'appello di Ancona (r.o. n. 54 del 2007) — investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ascoli Piceno con cui l'imputato è stato «assolto» per mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato — afferma la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione proposta, in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che rende immediatamente applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge le modifiche introdotte all'art. 593 cod. proc. pen.;

che, nel merito, la Corte d'appello di Ancona dubita della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti e del diritto di difesa in riferimento alla persona offesa dal reato;

che la Corte d'appello di Messina solleva l'incidente di costituzionalità del solo art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dalla novella del 2006, nell'ambito di due giudizi di appello originati dall'impugnazione del pubblico ministero avverso, rispettivamente, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che «assolveva» gli imputati dal reato di cui all'art. 628 cod. pen. per insussistenza del fatto (r.o. n. 228 del 2007), e la sentenza del medesimo Giudice dell'udienza preliminare che «ha prosciolto» con la stessa formula gli imputati dal reato di circonvenzione di incapace (r.o. n. 294 del 2007);

che anche la Corte d'appello di Messina motiva la rilevanza della questione in ragione dell'immediata applicabilità nei giudizi *a quibus* della nuova normativa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006;

che, nel merito, la predetta Corte d'appello prospetta la lesione, oltre che dei principi di ragionevolezza e di parità tra le parti, anche del principio di obbligatorietà dell'azione penale, sul rilievo che l'eliminazione dell'appello sottrae al pubblico ministero lo strumento per esercitare le «sue funzioni di controllo» in ordine alla realizzazione della «pretesa punitiva»;

che la Corte d'appello di Trieste procede su appelli proposti dal pubblico ministero nei confronti di imputati «assolti», rispettivamente, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, perché il fatto non costituisce reato (r.o. n. 139 del 2007 e dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine per non aver commesso il fatto (r.o. n. 320 del 2007);

che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si afferma che gli appelli dovrebbero essere dichiarati inammissibili in base all'art. 10 della sopravvenuta legge n. 46 del 2006;

che, nel merito, la non manifesta infondatezza della questione proposta è argomentata anche in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (evocato, quale parametro, unitamente ai principi di parità tra le parti, di ragionevolezza e di uguaglianza): la lesione di detto principio deriverebbe dall'aumento dei gradi di giudizio — conseguente alla eliminazione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento e al rinvio al giudice di primo grado in caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione — e dalla conseguente dilatazione dei tempi processuali, con diretta incidenza anche sulla prescrizione dei reati;

che questione di costituzionalità analoga alle precedenti è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, 112, nonché all'art. 97 Cost., dalla Corte d'appello di Perugia nell'ambito di tre procedimenti;

che, nel procedimento da cui origina l'ordinanza iscritta al n. 336 del registro ordinanze del 2007, la Corte rimettente è investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia: sentenza con cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato;

che, a giudizio del collegio, la rilevanza della questione sussiste «in quanto la Corte, investita dell'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate [art. 593 cod. proc. pen., come novellato, e art. 10 della legge n. 46 del 2006], dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo, anche nel caso in esame, per il disposto del comma 4 del citato art. 10 della legge 46/2006, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza della Corte d'appello di Ancona su punti non concernenti la pena, né la misura di sicurezza»;

che, nel procedimento di cui all'ordinanza iscritta al n. 349 del registro ordinanze del 2007, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello è la sentenza con cui gli imputati sono stati «prosciolti ex art. 425 cod. proc. pen.» dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato;

che, infine, nel procedimento recante il numero di registro ordinanze 354 del 2007, l'imputata è stata «assolta ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.» dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. per non aver commesso il fatto, sentenza tempestivamente appellata dal pubblico ministero;

che, come nella già riportata ordinanza n. 336 del 2007, nelle ordinanze da ultimo citate la rilevanza è motivata sulla base del rilievo che in applicazione delle norme denunciate (art. 593 cod. proc. pen., come novellato, e art. 10 della legge n. 46 del 2006), gli appelli, in quanto proposti avverso sentenze di proscioglimento, dovrebbero essere dichiarati inammissibili.

Considerato che, con le ordinanze in epigrafe, i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e — ad eccezione della Corte d'appello di Messina — dell'art. 10 della medesima legge;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'art. 593 cod. proc. pen. disciplina, al comma 2, l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, stabilendo — per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili in forza dell'art. 10 della medesima legge — che l'appello è consentito solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che dalle stesse ordinanze di rimessione risulta che le Corti rimettenti sono in realtà investite degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare (sentenze di assoluzione emesse a seguito di giudizio abbreviato e sentenze di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.);

che, dunque, le Corti rimettenti sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) — unitamente alla relativa disciplina transitoria — di cui non devono fare applicazione nei rispettivi giudizi *a quibus*;

che l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (*aberratio ictus*) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 435, n. 384, n. 294, n. 187 e n. 42 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Ancona, di Trieste, di Messina e di Perugia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007

Il cancelliere: MILANA

N. 462

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 30 giugno, del 26 settembre, del 9, del 3 e del 10 ottobre, del 3 novembre, del 4 luglio, del 16 maggio e del 20 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina, del 3 ottobre 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina, del 20 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina e del 6 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Messina – sezione per i minorenni, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 227, 229, da 257 a 259, 295, 301, 303, 306, 364 e 619 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e nn. 17, 18, 20 e 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con dodici ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, la Corte d'appello di Messina (r.o. nn. 226, 227, 229, 257, 258, 259, 295, 301 303, 364 del 2007), la Corte d'assise d'appello di Messina (r.o. n. 306 del 2007) e la Corte d'appello di Messina – sezione per i minorenni (r.o. n. 619 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che i rimettenti, chiamati a celebrare il giudizio di secondo grado su appelli del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, motivano la rilevanza della questione sulla base del disposto dell'art. 10 della citata novella n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i giudici *a quibus* argomentano innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.;

che, infatti, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in

realtà, è esclusivamente con riferimento all'organo dell'accusa che tale limitazione «assume preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibita all'imputato l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formula piena;

che i rimettenti — consapevoli del costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità delle parti nel processo non comporta necessariamente identità dei poteri processuali e che disparità di trattamento sono possibili purché trovino una «giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» — ritengono che, nella specie, la scelta legislativa sia priva di ragionevole giustificazione;

che la disciplina censurata si risolverebbe nella irragionevole soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice «non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale», con conseguente violazione anche del principio della parità delle parti di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, a giudizio dei rimettenti, l'art. 593, come novellato, risulterebbe altresì in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina, alla Corte d'assise d'appello di Messina e alla Corte d'appello di Messina - sezione per i minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: MILANA

Depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007

Il cancelliere: MILANA

N. 463

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevolezza della disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa, violazione dei principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale, del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, nonché del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze dell'8 (nn. 3 ordinanze) e del 10 maggio 2006, del 12 aprile e dell'8 maggio (nn. 3 ordinanze) 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, del 5 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, del 4 ottobre 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, del 2 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, del 5 e del 29 maggio e del 27 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo della Campania, del 30 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Siciliana, sezione staccata di Catania, del 12 e del 18 dicembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e del 3 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente iscritte ai numeri 392, 393, dal 396 a 400 e 670 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 95, 217, 218, 250, da 431 a 433, 531, 650, 651 e 655 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2006, numeri 5, 11, 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e numeri 24, 32 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto, della Società Cà Dese s.a.s. di Tombacco Giorgio & c. e della Ditta Cantine F.lli Tombacco, di Lupi Walter e dell'E.N.I. s.p.a. – Divisione Refining & Marketing;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe i Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, hanno sollevato — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, quest'ultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) — questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (norma, quest'ultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in particolare, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita della legittimità costituzionale dei predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ipotizzando che essi violino gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 Cost.;

che il giudice *a quo* premette, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 392 del 2006), di essere chiamato a conoscere dell'impugnativa proposta, dal proprietario di alcuni terreni ubicati nel Comune di Magliano Veneto, avverso taluni provvedimenti — ivi compresi, peraltro, gli atti presupposti, nonché quello di occupazione d'urgenza dei suddetti terreni — adottati nell'ambito di un procedimento di espropriazione, finalizzato alla costruzione del cosiddetto passante autostradale di Mestre, posto in essere dal Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale della viabilità di Mestre;

che ciò premesso, il giudice rimettente evidenzia che tale impugnativa dovrebbe essere definita, proprio ai sensi delle censurate disposizioni, mediante una decisione che dichiari «tout court inammissibile il ricorso», ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali);

che la disciplina processuale recata dalle norme censurate (ed applicabile «anche ai processi in corso», come prescritto, in particolare, dal comma 2-quater) comporta — evidenzia il rimettente — lo spostamento di competenza, in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di controversie del tipo di quella oggetto del giudizio principale, e cioè di quelle nelle quali si discuta della legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in «tutte» le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

che, difatti, sebbene dai lavori preparatori della legge n. 21 del 2006 — la quale, nel convertire in legge il decreto-legge n. 245 del 2005, ha inserito nel testo dell'art. 3 i commi censurati — parrebbe emergere l'intento del Governo di «limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania», la formulazione letterale delle censurate disposizioni suggerisce la «valenza generale» della disposta *translatio iudicii*;

che tanto osservato in via preliminare circa la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, quanto invece alla non manifesta infondatezza, assume il rimettente che le disposizioni censurate siano «in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell'articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», oltre che «col principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.»;

che ai sensi, infatti, del primo dei richiamati parametri costituzionali, del quale costituirebbe attuazione il sistema di riparto delle controversie tra i differenti tribunali amministrativi regionali delineato dalla legge n. 1034 del 1971, si dovrebbe ritenere che la sfera di competenza di questi ultimi sia oggetto di garanzia costituzionale, non suscettibile, dunque, di deroga allorquando (come nella specie) «le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale»;

che, d'altra parte, tale deroga neppure potrebbe essere giustificata «facendo ricorso all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali»;

che, difatti, tale esigenza — anche a prescindere dal rilievo secondo cui la soluzione legislativa della *translatio iudicii* si presenta non idonea a soddisfarla, nell'ipotesi di «situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio» — dovrebbe poter essere più adeguatamente soddisfatta attraverso «rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti», come, ad esempio, accadrebbe se lo spostamento di competenza «fosse concepito e disciplinato similmente alla fattispecie di rimessione del processo», previsto dagli artt. 45 e seguenti del codice di procedura penale;

che la *ratio* della disciplina censurata non potrebbe neppure ravvisarsi nella volontà «di assicurare un sistema più “rafforzato” di protezione civile», atteso che tale obiettivo sembra essere già efficacemente garantito dall’applicazione, ai processi *de quibus*, delle «norme di accelerazione» di cui agli artt. 23-*bis* e seguenti della legge n. 1034 del 1971;

che sarebbe, pertanto, evidente — a dire del giudice *a quo* — che il sistema delineato dalle norme in contestazione realizza «un’asimmetria» tra il Tribunale amministrativo «centrale» e quelli «periferici», dando vita ad un sistema di distribuzione delle controversie «che va ben oltre l’attuale criterio di riparto delle competenze basato sull’efficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorità centrali dello Stato», presentandosi, così, «irrazionale ed incompatibile con il dettato costituzionale dell’art. 125 Cost.»;

che ulteriori profili di irragionevolezza consisterebbero, poi, nel fatto che «lo spostamento delle competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale», giacché «riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza», e nella circostanza che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (ai sensi del censurato comma 2-*quater*) «non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo “modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse»;

che dubbi, infine, sono avanzati anche in relazione alla scelta di imporre la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (rientrando la sua adozione, invece, nella discrezionalità del giudicante), ed in ordine alla permanenza dell’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo regionale dichiaratosi incompetente, allorché il relativo ricorso non venga riproposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che, inoltre, la prevista *translatio iudicii* recherebbe «grave disagio ai ricorrenti», comportando anche «una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione», e ciò «per la maggiore difficoltà e i maggiori costi» dagli stessi sopportati, con conseguente riduzione delle «possibilità di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi»;

che, infine, si ipotizza che la «concentrazione» di tutte le controversie *de quibus* presso lo stesso giudice «potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi», in contrasto con il principio della “durata ragionevole” (art. 111, primo comma, Cost.);

che il medesimo Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con le altre sette ordinanze di rimessione, ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, premettendo di essere investito — anche in ciascuno di tali ulteriori giudizi (salvo quello nel corso del quale è stata adottata l’ordinanza r.o. n. 398 del 2006) — delle impugnative proposte avverso taluni provvedimenti — ivi compresi, peraltro, gli atti presupposti — adottati nell’ambito di procedimenti di espropriazione, del pari posti in essere dal Commissario delegato per l’emergenza socio-ambientale della viabilità di Mestre e sempre finalizzati alla realizzazione del cosiddetto passante autostradale di Mestre;

che oggetto, invece, del giudizio principale di cui all’ordinanza r.o. n. 398 del 2006 è l’impugnativa dei decreti emessi dal Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, nonché degli atti connessi, relativi a procedura negoziata accelerata per il disinquinamento dei canali;

che in tutti questi casi, comunque, venendo in rilievo sempre l’esercizio dei poteri emergenziali di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, trova applicazione la disciplina processuale oggetto dei censurati commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell’art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, donde la rilevanza, nei giudizi *a quibus*, del dubbio di costituzionalità concernente tali norme;

che anche il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli (r.o. nn. 95, 431, 432, 433, 650 e 651 del 2007), censura i predetti commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, ipotizzandone il contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 24, 25, 113 e 125 Cost.;

che nel primo dei provvedimenti da esso pronunciato (r.o. n. 95 del 2007), il rimettente napoletano evidenzia di dover giudicare della legittimità di atti relativi alla esecuzione di interventi di bonifica, adottati dal Commissario delegato a fronteggiare l’emergenza, verificatosi nella Regione Campania, nel settore dei rifiuti, delle bonifiche e della tutela delle acque;

che nelle more del giudizio principale, tuttavia, per effetto della sopravvenienza della disciplina recata dalle censurate disposizioni, competente a conoscere tale controversia è divenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di talché il giudice *a quo* — come dallo stesso espressamente riconosciuto — dovrebbe definire il processo pendente innanzi ad esso «con sentenza dichiarativa di incompetenza»;

che reputa, però, il rimettente di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dei predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;

che in ordine, in particolare, al primo di tali parametri, viene evidenziato come la nuova disciplina dia luogo — quanto all'identificazione del giudice di primo grado territorialmente competente — ad una «ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari di provvedimenti ad efficacia infraregionale (come quelli oggetto del presente giudizio) emanati dai commissari per l'emergenza delegati localmente», ed «i destinatari di analoghi provvedimenti emanati da altre autorità, che permangono assoggettati agli ordinari criteri di riparto dettati in via generale dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ancorché assumano carattere di emergenza e siano adottati in situazioni di eccezionale pericolo da altre autorità»;

che sotto il profilo sostanziale, prosegue il rimettente, «la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali» si risolverebbe, nella specie, «in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di competenza territoriale»;

che tale deroga non potrebbe essere giustificata in considerazione «della rilevanza degli interessi sottesi alla situazione di emergenza nel cui ambito si iscrivono gli atti commissariali», né tanto meno in ragione di «un presunto sospetto in ordine ad un eventuale condizionamento ambientale del tribunale amministrativo locale»;

che, difatti, problemi come quelli da ultimo evidenziati «trovano soluzione con altri sistemi di spostamento della competenza» (è citato, a titolo di esempio, quello previsto dall'art. 11 del codice di procedura penale) i quali, di regola, «escludono l'accentramento di tutte le controversie innanzi ad un unico organo»;

che un «ulteriore segno sintomatico» della irrazionalità della nuova disciplina sarebbe, infine, costituito dal fatto che estranee alla prevista *translatio iudicii* sono le controversie «conseguenti la dichiarazione di emergenza e la nomina del Commissario delegato»;

che è ipotizzata, inoltre, la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., atteso che il rimettente — nel premettere come la formula «giudice naturale precostituito per legge» non costituisca «un'endiadi», rendendo, viceversa, necessario «che la precostituzione del giudice ad opera del legislatore avvenga nel rispetto di un principio di naturalità, nel senso di razionale maggiore idoneità del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie» — esclude che l'evenienza da ultimo descritta ricorra nel caso di specie;

che a suo dire, difatti, la disciplina introdotta dal censurato comma 2-bis dell'art. 3 non sarebbe sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, giacché fondata su «situazioni di emergenza aventi rilievo esclusivamente locale, con riferimento ad interessi sostanziali pure di ambito strettamente locale»;

che la violazione di quegli stessi parametri costituzionali è ipotizzata, inoltre, con riferimento alla scelta del legislatore di estendere la nuova disciplina processuale «anche ai processi in corso», stabilendo che l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale originariamente adito debba «essere rilevata d'ufficio»;

che, difatti, con tale scelta il legislatore avrebbe non solo violato, nuovamente, il principio della precostituzione del giudice (il quale esige che «la norma regolatrice della competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia»), ma avrebbe viepiù palesato «il carattere irragionevole ed ingiustificato» della nuova disciplina, giacché essa «affida alla nuova competenza accentrata anche le cause in corso»;

che con tre successive ordinanze (r.o. numeri 432, 433 e 650 del 2007) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, ha proposto questioni di legittimità costituzionale del tutto analoghe a quelle appena illustrate, premettendo di dover conoscere, anche in relazione ai giudizi nel corso dei quali tali provvedimenti di rimessione risultano adottati, dell'esercizio di poteri emergenziali;

che, infatti, nel primo caso, il rimettente è chiamato a giudicare della legittimità degli atti con i quali la ricorrente è stata esclusa dalla gara per l'affidamento dei lavori di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio, gara indetta dal Commissario delegato per l'emergenza economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, negli altri due casi risultando investito dalla cognizione di controversie relative a provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, dovendo in particolare conoscere dell'impugnativa proposta, nell'un caso, avverso atti con i quali il predetto Commissario aveva diffidato il ricorrente nel giudizio *a quo* a presentare una proposta di recupero della cava di calcare, sita presso il Comune di San Potito, in conformità alle norme del piano di recupero ambientale approvato con apposita ordinanza commissariale, e, nell'altro, avverso l'atto di retrocessione del fondo di proprietà della ricorrente, già oggetto di occupazione temporanea d'urgenza finalizzata alla realizzazione di una discarica;

che con l'ordinanza r.o. n. 431 del 2007 il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, denuncia l'illegittimità costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost.;

che chiamato a giudicare della legittimità del provvedimento attributivo delle funzioni di direzione dei lavori per le opere di completamento della rete fognaria del Comune di Corbara, adottato dal Commissario delegato per l'emergenza economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, il rimettente ha sollevato d'ufficio l'indicata questione di legittimità costituzionale, ritenendone «palese» la rilevanza, atteso che ai sensi della sopravvenuta disciplina processuale, applicabile anche ai processi in corso, esso dovrebbe «dichiarare la improcedibilità del ricorso con sentenza succintamente motivata, stante la propria incompetenza»;

che il giudice *a quo* reputa, tuttavia, tale disciplina in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 Cost. «per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive situazioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali»;

che, difatti, risulterebbero assoggettati ad un trattamento differenziato i «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, eventi efficacia limitata al territorio di una Regione», rispetto ai «destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria», e posti in essere, in genere, «dagli organi esponenti di enti territoriali regionali o sub regionali»;

che, in definitiva, osserva il giudice *a quo*, «mentre l'impugnazione dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del TAR regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza», in caso di dichiarazione della situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, la cognizione a conoscere di quegli stessi provvedimenti, sebbene «volti alla cura dei medesimi interessi» e quindi «idonei a produrre le medesime conseguenze, eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive», spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che, d'altra parte, tale diversità non potrebbe essere giustificata «dalla maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti» in questione, in quanto il vigente sistema di giustizia amministrativa non contempla una distribuzione di competenza tra gli organi giurisdizionali di primo grado fondata su un simile criterio, che sarebbe, oltretutto, «in contrasto con le disposizioni costituzionali» (segnatamente con l'art. 125 Cost.) che li «pongono su un piano paritario»;

che, inoltre, decisiva — nella stessa prospettiva — sarebbe la circostanza che le situazioni di emergenza di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 «non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato», bensì soltanto «per l'urgenza di provvedere»;

che, infine, conclude sul punto il rimettente, le disposizioni censurate non possono, neppure in ipotesi, trovare fondamento nella pretesa maggiore rilevanza dell'interesse curato, come conferma il fatto che il peculiare regime processuale da esse previsto riguarda unicamente le ordinanze e gli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali, «ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino», ciò che, pertanto, rivela anche l'irragionevolezza del «disegno complessivo» realizzato dal legislatore;

che a giustificazione della scelta legislativa — e quindi della deroga introdotta all'ordinario criterio di riparto della competenza territoriale tra tribunali amministrativi regionali previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 — neppure potrebbero invocarsi ragioni analoghe a quelle valorizzate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1992 con riferimento al disposto dell'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, recante «Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (ed individuate nella peculiare posizione costituzionale del Consiglio superiore della magistratura), dovendo, invece, riconoscersi che la disciplina contestata «non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale»;

che deduce, altresì, il rimettente la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti»;

che il rimettente, pur conscio che «la fattispecie in esame sia diversa da quella oggetto della citata pronuncia», richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 1987, la quale — sul presupposto dell'accertata violazione del «valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione nel merito senza onerose reiterazioni» — ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione che imponeva l'estinzione *ope legis* di giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado gli stessi si fossero trovati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa;

che, a suo dire, in modo non del tutto dissimile, anche le norme censurate impongono a chi abbia già incardinato il giudizio, «ed addirittura abbia ottenuto una decisione cautelare», di «proseguire altrove la propria iniziativa giudiziaria»;

che assume, inoltre, il rimettente «la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione», il quale esclude «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta», esigendo, invece, che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia»;

che è ipotizzato, da ultimo, anche il contrasto con l'art. 125 Cost., il quale «esprimendo il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa, implica conseguentemente il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza degli stessi», sfera di competenza «che non ha ragione di subire deroghe nella materia di cui trattasi, in cui le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale, con conseguente efficacia territoriale limitata dei relativi provvedimenti adottati da soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali»;

che, infine, sempre il rimettente napoletano, con l'ordinanza r.o. n. 651 del 2007, censura la disciplina processuale in esame assumendone la contrarietà agli artt. 3, 24, 25 113 e 125 Cost.;

che in punto di fatto il giudice *a quo* deduce di dover conoscere dell'impugnativa proposta avverso l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Napoli — nella qualità di Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli — ha ingiunto alla ricorrente il pagamento di una somma di danaro necessaria per ovviare allo stato di pericolo riscontrato sul costone tufaceo di proprietà della stessa;

che troverebbe pertanto applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui ai censurati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;

che tale disciplina, però, derogherebbe ingiustificatamente «al normale criterio di riparto della competenza per territorio dinnanzi al giudice amministrativo di primo grado stabilito dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971», in quanto le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «si caratterizzano nella quasi totalità dei casi» (ed in particolare, «pacificamente», in quello oggetto del giudizio *a quo*) «per essere spazialmente delimitate», di talché anche i provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri *extra ordinem*, conferiti per fronteggiare tali situazioni, presentano «un ambito di efficacia spaziale territorialmente delimitato a dimensione infraregionale»;

che assume, poi, il rimettente che tale deroga alla ordinaria disciplina sulla competenza «si traduce in un aggravio significativo nella tutela del cittadino» (atteso che lo stesso, per effetto della *translatio iudicii*, «si vede gravato di oneri economici e logistici sicuramente maggiori» di quelli che deve normalmente affrontare), ponendosi anche «come una differenziazione limitativa del regime ordinario di impugnabilità degli atti» che «ridonda in disparità di trattamento», donde l'ipotizzata violazione anche degli artt. 113 e 3 della Costituzione;

che, inoltre, il censurato comma 2-bis dell'art. 3 violerebbe anche l'art. 25, primo comma, Cost., sebbene essa «sembri obbedire formalmente al criterio della precostituzione per legge del giudice competente»;

che, difatti, la «generalizzazione a priori» di una sorta di «legittima suspizione derogatoria della competenza ordinaria» finirebbe per alterare «la regola fondamentale del diritto processuale per cui il sospetto di condizionamento del giudice va verificato nel singolo caso concreto come eccezione che conferma la regola di competenza territoriale», senza poi trascurare che la formula «giudice naturale precostituito per legge» non costituirebbe «un'endiadi», rendendo, dunque, necessario «che la precostituzione del giudice ad opera del legislatore avvenga nel rispetto di un principio di naturalità, nel senso di razionale maggiore idoneità del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie»;

che, tuttavia, l'evenienza da ultimo descritta non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la disciplina introdotta dal censurato comma 2-bis dell'art. 3 «non è sorretta da alcuna plausibile giustificazione logica, né tanto meno appare diretta alla salvaguardia di valori costituzionalmente protetti tali da giustificare la compressione di quelli, sopra enunciati, che ne risultano pregiudicati»;

che nel sistema della giustizia amministrativa — prosegue il rimettente — «non esiste una differenziazione tra i diversi tribunali amministrativi regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato»;

che, per contro, il ricorso al «metodo dall'allontanamento dal territorio delle controversie che in esso si sono generate» — seguito dalla censurata disposizione — si pone in contrasto, oltre che con il principio del «giudice naturale», anche con l'art. 125 della Carta fondamentale, «che esprime un profilo attuativo degli artt. 24 e 113 della Costituzione nel senso dell'apprestamento di organi di giustizia amministrativa di primo grado distribuiti sul territorio secondo un criterio di vicinanza e di accessibilità per il cittadino»;

che anche il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con tre ordinanze di rimes-sione censura — in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 125 Cost. — i soli commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, ipotizzandone l'illegittimità «nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

che, in punto di fatto, il rimettente premette che l'oggetto dei giudizi principali è costituito, nei primi due casi, dall'impugnativa delle ordinanze con le quali il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha annullato, in via di autotutela, una precedente ordinanza commissariale (r.o. n. 217 del 2007), ovvero ha nominato un commissario *ad acta* per il recupero della tariffa per il servizio della depurazione delle acque presso il Comune di Cicala, impugnativa questa seconda estesa ad «ogni atto presupposto, connesso o dipendente» (r.o. n. 218 del 2007);

che, invece, nel terzo caso (r.o. n. 655 del 2007) l'impugnativa concerne una nota (e con essa «ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso») emessa dal medesimo Commissario, con la quale si è ingiunto alla ricorrente interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifiche di ripristino ambientale;

che ciò premesso, il rimettente ipotizza, innanzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., «per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive situazioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali»;

che, difatti, risultano assoggettati ad un trattamento differenziato i «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una Regione», rispetto ai «destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria», e posti in essere, in genere, «dagli organi esponentziali di enti territoriali regionali o sub regionali»;

che, in definitiva, osserva il giudice *a quo*, «mentre l'impugnazione dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del TAR regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza», in caso di dichiarazione della situazione di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, la cognizione a conoscere di quegli stessi provvedimenti, sebbene «volti alla cura dei medesimi interessi» e quindi «idonei a produrre le medesime conseguenze, eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive», spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che tale diversità non potrebbe essere giustificata «dalla maggiore o minore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti» in questione, in quanto il nostro sistema di giustizia amministrativa non contempla una distribuzione di competenza tra gli organi giurisdizionali di primo grado fondata su un simile criterio, che sarebbe, oltretutto, «in contrasto con le disposizioni costituzionali» (segnatamente con l'art. 125 Cost.) che li «pongono su un piano paritario»;

che, inoltre, decisivo — nella stessa prospettiva — appare il rilievo che le situazioni di emergenza di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 «non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato», bensì soltanto «per l'urgenza di provvedere»;

che, del resto, conclude sul punto il rimettente, le disposizioni censurate non possono, neppure in ipotesi, trovare fondamento nella pretesa maggiore rilevanza dell'interesse curato, come conferma il fatto che il peculiare regime processuale da esse previsto riguarda unicamente le ordinanze e gli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali, «ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino», ciò che, pertanto, rivela anche l'irragionevolezza del «disegno complessivo» realizzato dal legislatore;

che a giustificazione di tale disegno — e quindi della deroga introdotta all'ordinario criterio di riparto della competenza territoriale tra tribunali amministrativi regionali previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 — neppure potrebbero invocarsi ragioni analoghe a quelle valorizzate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1992 con riferimento al disposto dell'art. 4 della legge n. 74 del 1990 (ed individuate nella peculiare posizione costituzionale del Consiglio superiore della magistratura), dovendo, invece, riconoscersi che la disciplina contestata «non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale»;

che le norme censurate, per contro, violano sia l'art. 24 Cost., in ragione dell'«ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui debbono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti impugnati» a causa della prevista *translatio iudicii*, sia l'art. 125 della Carta fondamentale che, «in sostanziale coerenza e continuità logica» con il precedente art. 24, enuncia il principio «del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa» con riferimento a tutte le controversie scaturenti dalla contestazione di atti amministrativi «destinati ad esaurire i propri effetti "in loco"»;

che esse, inoltre, creano «una sorta di gerarchia tra i TAR territoriali», realizzando anche «un non irrilevante *“vulnus”* del principio generale del “giusto processo”, quale desumibile dal testo novellato dall’art. 111 della Costituzione»;

che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria censura anch’esso, in riferimento agli artt. 3, 25, 11 e 125 Cost., i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, dell’art. 3 del d.l. n. 245 del 2005;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare la legittimità di un’ordinanza, emessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui la stessa dispone che al ricorrente nel giudizio *a quo* subentri il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in qualità di attuatore di incarichi in materia di protezione civile;

che ritenendo applicabile anche in relazione a tale controversia la summenzionata disciplina processuale, il rimettente ne ipotizza l’illegittimità costituzionale;

che sarebbe violato, innanzitutto, l’art. 125 Cost., «che prevede l’organizzazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», dettando una regola generale «poi trasposta», sul piano della legislazione ordinaria, dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971, che a loro volta sanciscono criteri «generali e derogabili di distribuzione della competenza tra i tribunali al fine di agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa»;

che è ipotizzato, altresì, il contrasto con l’art. 3 Cost., giacché «l’estrema latitudine delle situazioni di emergenza, *lato sensu* riconducibili alle ordinanze contingibili ed urgenti» comporterebbe che l’ambito della deroga ai già citati artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 «sia di fatto rimesso alla valutazione discrezionale che di volta in volta l’amministrazione compia qualificando il provvedimento come ordinanza adottata in situazione di emergenza»;

che le censurate disposizioni, infine, recherebbero un *vulnus* al principio del giudice naturale precostituito per legge (violando, così, l’art. 25, primo comma, Cost.), contravvenendo anche all’art. 111 Cost. «sul giusto processo», la cui «portata precettiva» mira a salvaguardare anche «l’effettività e la celerità apprestata dalla tutela cautelare», compromessa invece, nel caso di specie, almeno con riferimento al «regime transitorio di cui al comma 2-*quater*»;

che, infine, anche il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost., e all’art. 23 dello statuto della Regione Siciliana — del medesimo art. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 245 del 2005;

che il rimettente premette di essere investito dell’impugnativa di un’ordinanza emessa dal Commissario per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia nella parte in cui approva il progetto proposto dalla società concessionaria per la realizzazione di una stazione cosiddetta di trasferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Caltabiano;

che, conseguentemente, il giudice *a quo* deduce di dover «affrontare d’ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del TAR del Lazio a conoscere la vicenda», in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura;

che sulla base, difatti, di tale disciplina il rimettente assume di dover dichiarare il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, ipotizzando l’illegittimità costituzionale delle previsioni legislative suddette per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dell’art. 23 dello statuto regionale di autonomia;

che in proposito il rimettente catanese deduce il contrasto, innanzitutto, con l’art. 125 Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», principio che implica «il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti»;

che, d’altra parte, neppure ricorrono «sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantite», allorché — come nel caso di specie — «le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali»;

che, per contro, la scelta compiuta dal legislatore appare «contraddittoria ed irrazionale», donde l’ipotizzata violazione anche dell’art. 3 Cost., giacché essa «sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra loro»;

che la scelta di radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, riguarda tutte le ipotesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, con esclusione dei soli casi di intervento di protezione civile attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero attraverso il coordinamento delle loro azioni;

che sebbene il sistema della protezione civile sia «articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale», nonché strutturato in base al principio che esige, «per ogni tipologia territoriale e “qualitativa” della situazione di emergenza», l’intervento del livello di governo «più

vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite», a tale «multiformità» di azione corrisponde, viceversa, un sistema processuale che, derogando «contraddittoriamente ed immotivatamente» agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971, «assegna *ex lege* rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile»;

che, in altri termini, osserva ancora il giudice rimettente, «il legislatore, sul semplice presupposto della necessità di interventi di protezione civile *extra ordinem*», avrebbe «cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale degli stessi», laddove «possiedono rilievo nazionale “solamente” il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo, seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento», ciò che emergerebbe — oltre che dalla giurisprudenza costituzionale (sono menzionate le sentenze n. 82 del 2006 e n. 327 del 2003) — da quanto espressamente stabilito dalla legge n. 225 del 1992 e dall'art. 107, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),

che sarebbe, dunque, evidente la irragionevolezza della disciplina censurata, «per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale», giacché essa «utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti»;

che il rimettente deduce, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», rilievo che vale identicamente «sia per la disciplina transitoria, sia per le future nuove controversie»;

che viene richiamata, in particolare, quella pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 123 del 1987) che ha riconosciuto «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni», osservando che, sebbene la fattispecie in esame risulti diversa da quella oggetto della citata sentenza, il principio da essa enunciato sarebbe comunque applicabile nel caso di specie, poiché la disciplina processuale in contestazione fa carico a «chi abbia già un giudizio pendente davanti al TAR locale, ed abbia addirittura ottenuto una decisione cautelare», di dover «proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria»;

che è ipotizzata, poi, l'incostituzionalità della disciplina processuale denunciata per violazione dell'art. 25 Cost., sottolineandosi come, ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale, sia stato affermato che «alla nozione di giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea “la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa del tempo anteriore alla istituzione del giudizio”» (sentenza n. 41 del 2006, che richiama le sentenze n. 410 del 2005 e n. 251 del 1986);

che, pertanto, il rispetto del principio costituzionale *ex* art. 25, primo comma, Cost. escluderebbe che vi possa essere una designazione del giudice «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta», essendo, viceversa, necessario che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia»;

che la sussistenza del denunciato profilo di incostituzionalità sarebbe viepiù confermata, secondo il rimettente, dalla possibilità — riconosciuta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, dal comma 2-*quater* del censurato art. 3 — di riforma di provvedimenti cautelari già assunti dal Tribunale locale, giacché l'esercizio di tale potere «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza» costituirebbe un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiato del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)», con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem* che, «seppur non espressamente contemplato dalla Carta Costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del “giusto processo”»;

che la previsione, inoltre, di tale «anomalo percorso», nella misura in cui «stravolge l'ordinario *iter* giudiziario», violerebbe anche «il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa» previsto dall'art. 125 Cost. (integrando, così, un'ulteriore violazione di tale parametro), principio che non consente «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 23 dello statuto regionale di autonomia, la stessa risulterebbe evidente richiamando quella interpretazione, fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui nelle «controversie d'interesse regionale» — devolute dalla norma statutaria suddetta alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (e quindi in primo grado, di riflesso, ai Tribunali amministrativi regionali istituiti in Sicilia) — debbono ritenersi ricomprese quelle «sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati nel territorio regionale», evenienza che ricorrerebbe nel caso di specie;

che è intervenuto, in ognuno dei giudizi instauratisi all'esito delle diverse ordinanze di rimessione illustrate (tranne che in quello di cui al r.o. n. 431 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

che assume, in particolare, la difesa erariale l'infondatezza della censura formulata ai sensi dell'art. 3 Cost., essendo, a suo dire, giustificata «la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta legislativa «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare, a protezione della collettività, situazioni di emergenza, con mezzi straordinari»;

che l'Avvocatura generale nega, inoltre, che ricorra una «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del giudice territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;

che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina», espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;

che, d'altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare che le disposizioni censurate violino l'art. 125 della Carta fondamentale, in quanto questo «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate "categorie" di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;

che l'Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l'esistenza del paventato contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l'evenienza della impossibilità o dell'estrema difficoltà dell'esercizio del diritto di difesa, idonea a concretare la violazione degli evocati parametri costituzionali;

che neppure potrebbe ipotizzarsi — osserva ancora la difesa erariale — la violazione dell'art. 111 Cost., atteso che dalla scelta di radicare presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio tutte le controversie relative all'esercizio dei poteri emergenziali non si può far derivare «come conseguenza necessaria una maggiore protrazione della durata del giudizio»;

che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l'art. 23 dello statuto regionale siciliano, il quale esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che — come nella specie — «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;

che, infine, la difesa erariale nega che il comma 2-*quater* dell'art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l'efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta *translatio iudicii* «non può intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso "appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio"», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerrebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.;

che si è costituita in taluni dei giudizi che traggono origine dalle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto — salvo quelli scaturiti dalle ordinanze r.o. nn. 398, 400 e 670 del 2006 — anche la Regione Veneto, parte dei giudizi *a quibus*, per chiedere la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, del pari, si sono costituite, nel giudizio scaturito dall'ordinanza di rimessione r.o. n. 397 del 2006 sempre pronunciata dal rimettente veneto, la società Cà Dese s.a.s. e la Ditta Cantine F.lli Tombacco ricorrenti del giudizio principale, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni;

che si sono costituiti nei giudizi conseguenti all'ordinanze r.o. n. 250 e n. 655 del 2007 (pronunciate, rispettivamente, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria e da quello della Calabria, sede di Catanzaro), il Signor Maurizio Lupi e la società Eni s.p.a., entrambi ricorrenti dei giudizi principali, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che i Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, hanno sollevato — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, quest'ultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) — questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* (norma, quest'ultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro comunanza di oggetto ne giustifica l'unitaria trattazione;

che, quanto al merito delle censure formulate dal giudice rimettente, deve osservarsi come questa Corte, con sentenza n. 237 del 2007, abbia già escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disciplina processuale in contestazione;

che, in primo luogo, le motivazioni della citata sentenza n. 237 del 2007 possono essere qui richiamate in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost., prospettata, adducendo tanto l'esistenza di una supposta «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali» (giacché le disposizioni censurate riserverebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, dagli organi esponentziali di enti territoriali regionali o sub regionali»), quanto l'irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore, e ciò, in definitiva, sotto un duplice profilo, e cioè adducendo che «lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale», giacché riguarderebbe unicamente «le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza», ovvero rilevando che il Tribunale regionale amministrativo del Lazio (ai sensi, in particolare, del censurato comma 2-*quater*) «non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo “modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse»;

che, tuttavia, in ordine alla presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l'avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l'elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella — con cui essa viene posta a confronto — dell'ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così la sentenza n. 237 del 2007);

che in relazione, invece, al primo dei profili in base ai quali si ipotizza il difetto di ragionevolezza della contestata disciplina, questa Corte ha rilevato come i giudici rimettenti «non si sono posti alla ricerca di una differente interpretazione» che — «sulla base, peraltro, della semplice lettera della norma» — consenta di ritenere sottoposta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «anche l'impugnativa dei provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito territoriale di efficacia, attesa, tra l'altro, la loro natura di atti presupposti» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);

che, d'altra parte, quanto al secondo profilo dal quale dovrebbe desumersi, per taluno dei rimettenti, l'irragionevolezza delle norme censurate, è sufficiente rammentare come questa Corte abbia già evidenziato la possibilità di interpretare le stesse «in conformità con quanto previsto dall'art. 21, tredicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971; nel senso cioè che l'efficacia del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale locale sia destinata a venire meno, in tutto o in parte, non in forza di una revisione da compiersi necessariamente da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale in tal modo assumerebbe una anomala funzione di giudice di secondo grado rispetto a provvedimenti emessi da un organo giurisdizionale equiordinato, bensì in forza di una decisione da prendere sulla base degli ordinari presupposti previsti dall'ordinamento del processo amministrativo per la modificazione o revoca di precedenti misure cautelari già concesse» (sentenza n. 237 del 2007);

che, del pari, manifestamente infondata è la censura sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e motivata, sostanzialmente da tutti i rimettenti, in base all'assunto che la *translatio iudicii* in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio violerebbe «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni»;

che, difatti, la sentenza n. 237 del 2007 ha osservato come il denunciato inconveniente non costituisca un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale, non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»;

che neppure può accogliersi la censura fondata sulla pretesa violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., anch'essa articolata sulla base di diversi e concorrenti argomenti;

che, in proposito, premessa la necessità di riaffermare che la nozione di giudice naturale «corrisponde a quella di “giudice precostituito per legge”» (così la sentenza n. 237 del 2007, che richiama, *ex multis*, la sentenza n. 460 del 1994), per quanto attiene, in particolare, all'argomento secondo cui «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici» deve essere «dettata da normativa del tempo anteriore alla istituzione del giudizio», è sufficiente ribadire che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato» allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento — e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” — che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);

che manifestamente privo di fondamento risulta anche il rilievo secondo cui la riforma dei provvedimenti cautelari già assunti, «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza» — nel rappresentare un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)» — darebbe luogo ad «un anomalo percorso» che, nella misura in cui «stravolge l'ordinario iter giudiziario», viola il principio del “giudice naturale”;

che, in proposito, è sufficiente ribadire quanto già sopra osservato, e cioè la possibilità di interpretare il testo del censurato comma 2-*quater* — laddove prevede la modifica o la revoca, da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del già concesso provvedimento cautelare — «in conformità con quanto previsto dall'art. 21, tredicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971»;

che, del pari, è manifestamente infondata la censura concernente la presunta violazione dell'art. 111 Cost., motivata in base all'argomento che le disposizioni censurate, creando «una sorta di gerarchia» tra il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e gli altri tribunali, recherebbero un *vulnus* al principio del “giusto processo”, nonché contravverrebbero alla regola generale applicabile ad ogni giudizio, compreso quello cautelare, secondo cui, ad una sua prima fase, deve seguirne una d'appello, e non già «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;

che in ordine a tale doglianza — a parte, evidentemente, il rilievo che valgono qui le stesse considerazioni svolte circa l'asserita violazione dell'art. 24 Cost. — può ribadirsi, ancora una volta, quanto osservato nella sentenza n. 237 del 2007, ovvero «che tali censure non sono dotate di una propria autonomia rispetto all'ipotizzata violazione dell'art. 125 della Carta fondamentale»;

che neppure può sostenersi — come ipotizzato, in particolare, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria — che il regime transitorio prefigurato dal censurato comma 2-*quater* si porrebbe in contrasto con la «portata precettiva» della norma costituzionale suddetta, che mira a salvaguardare anche «l'effettività e la celerità apprestata dalla tutela cautelare»;

che, difatti, tale doglianza (a prescindere dai profili di oscurità che potrebbero indurre a dubitare della sua stessa ammissibilità), nella misura in cui appare diretta a nuovamente censurare — alla stregua di un parametro differente da quelli evocati (art. 3 e 25 Cost.) da altri giudici *a quibus* — l'asserita “duplicazione” di attività processuali in ordine all'istanza cautelare, trova risposta nella già evidenziata possibilità di interpretare il testo del contestato comma 2-*quater* «in conformità con quanto previsto dall'art. 21, tredicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971»;

che circa, invece, l'ipotizzata violazione dell'art. 113 Cost., è sufficiente ribadire che la «concentrazione presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio del contenzioso *de quo* neppure ha l'effetto di rendere “oltre-modo difficoltosa” la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, evenienza che potrebbe dar luogo al contrasto con l'art. 113 Cost.», articolo, oltretutto, che «interpretato nel suo complesso» non implica affatto che si debba «assicurare in ogni caso contro l'atto amministrativo una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile, essendo invece rimesso al legislatore ordinario, per l'esplicito disposto del terzo comma, di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela»;

che in relazione, poi, al dedotto contrasto con l'art. 125 Cost., non può che tornarsi a sottolineare che «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa» (sentenza n. 237 del 2007);

che, difatti, tali ragioni sono state individuate — sempre nella citata sentenza — «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza — e particolarmente quelle di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992», atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come *longa manus* del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte»;

che, infine, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, dedotta dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in base all'assunto che l'impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa;

che, difatti, la già più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l'attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l'art. 23 dello statuto siciliano»;

che, pertanto, non essendo state prospettate — in relazione a nessuna delle censure formulate dai giudici rimettenti — argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (norma, quest'ultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi inseriti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate — in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, quest'ultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) — dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MILANA

Depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

N. 464

Ordinanza 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Trento - Opere edilizie abusive - Prevista possibilità di concessione edilizia in sanatoria in caso di conformità alle norme vigenti al momento del rilascio - Lamentata violazione del principio stabilito dalla normativa statale della conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione sia a quella del rilascio della concessione (c.d. doppia conformità) - Omessa verifica della possibilità di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione - Questione volta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, art. 129, comma 8, come modificato dall'art. 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento del 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall'art. 66 della legge della Provincia di Trento dell'11 settembre 1998 n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), promosso con ordinanza del 12 febbraio 2007 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto dal Condominio Residenza Francesca contro il Comune di Riva del Garda ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, I^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2007, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall'art. 66 della legge della Provincia di Trento dell'11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);

che, riferisce il rimettente, con ricorso riassunto in data 19 maggio 2006, il condominio «Residenza Francesca» ed i condomini Matteotti Ginetta e Menapace Rosalba hanno impugnato un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, rilasciato alla società Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda;

che il Tribunale, dopo aver affermato la rilevanza della questione, in punto di non manifesta infondatezza richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 129, commi 1 e 3, legge prov. Trento n. 22 del 1991;

che, riferisce sempre il rimettente, tale norma, nella precedente formulazione, dichiarata illegittima dalla Corte con la citata sentenza, disponeva la sanabilità dell'opera abusiva conforme ai soli strumenti urbanistici in vigore all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria, in contraddizione con i principi posti dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985, il quale invece richiede la conformità dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione, sia a quello del rilascio della concessione (cosiddetta «doppia conformità»);

che, prosegue il rimettente, nella odierna formulazione introdotta, dopo la declaratoria di incostituzionalità, dall'art. 66 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, l'art. 129 prevede, al comma 1, la sanabilità dell'opera abusiva quando essa «risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda»; mentre al comma 8 dispone che «resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente»;

che il Tribunale amministrativo precisa che il comune di Riva del Garda ha inteso concedere la sanatoria dell'opera abusiva *de qua* sulla base del citato comma 8 dell'art. 129 della legge prov. Trento n. 22 del 1991, e cioè sulla base della semplice conformità dell'opera (abusiva) alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda;

che, in tal modo, secondo il rimettente, la norma adottata a fondamento della concessione in sanatoria, analogamente a quella già oggetto della citata sentenza della Corte, sarebbe in palese contrasto con la statuizione posta dalla stessa in ordine al requisito della «duplice conformità», secondo i principi fissati dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 e recepiti dall'art. 36 del t.u. n. 380 del 2001, in riferimento al combinato disposto degli artt. 4 ed 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e per altro verso confliggerebbe con il comma 1 dello stesso art. 129, che appunto richiede per la concessione in sanatoria la «duplice conformità»;

che è intervenuta nel giudizio di costituzionalità la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che, con memoria tempestivamente depositata, la stessa Provincia autonoma, illustrando le proprie conclusioni, ha sottolineato che la disposizione censurata (art. 129, comma 8) ha dato ingresso, nell'ordinamento provinciale, alla cosiddetta sanatoria «impropria», istituto che, essendo inidoneo a produrre effetti estintivi del reato, non confliggerebbe con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.

Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo *A*), della legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall'art. 66 della legge della Provincia di Trento dell'11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);

che il Tribunale, pur dando atto che con il comma 1 dell'art. 129, introdotto contestualmente alla norma censurata, prevede, per il rilascio della sanatoria, in conformità alla legislazione nazionale ed alla sentenza di questa Corte n. 231 del 1993, il requisito della «doppia conformità», ritiene che, in contrasto con tale disposizione, il successivo comma 8 richieda la conformità con la normativa vigente al solo momento del rilascio;

che il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che identifica la fattispecie del comma 1 a quella del comma 8, con disciplina da esso ritenuta contraddittoria;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, la sentenza n. 188 del 1995, le ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005 e n. 63 del 1989);

che il rimettente, al contrario, si è sottratto all'obbligo di verificare la praticabilità di diverse soluzioni ermeneutiche, finendo con il chiedere sostanzialmente alla Corte un avallo interpretativo della norma censurata piuttosto che il collaudo di legittimità della stessa;

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: MILANA

Depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il cancelliere: MILANA

07C1467

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 49

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Alimenti e bevande - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accordo TRIPs relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - Denominazione «Tocai Friulano» - Possibilità di utilizzazione anche dopo il 31 marzo 2007 da parte dei produttori vitivinicoli per designare il vino derivante dall'omonimo vitigno da commercializzare all'interno del territorio italiano, nonostante l'adozione del regolamento n. 753/2002/CE sul divieto di utilizzo della predetta denominazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza della Comunità europea a dare attuazione all'accordo TRIPs, o in subordine violazione della competenza esclusiva statale in materia di «opere dell'ingegno».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24.
- Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lett. r), e quinto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia art. 4, commi 1 e 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (in B.U.R. 10 ottobre 2007 n. 41) per violazione degli artt. 11 e 117, primo, secondo comma, lett. r) e 5 della Costituzione, nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge costituzionale n. 1/1963.

1. — Con legge n. 24 del 2 ottobre 2007, il Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha approvato il seguente articolo unico: «Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai Friulano», patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano».

Nei regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/20042, la Commissione aveva ripreso come data di scadenza per l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» il 31 marzo 2007, riproducendo la data originariamente prevista in un accordo del 1993 tra la Comunità europea e l'Ungheria.

La Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2005 in causa C-347/03 ha confermato la validità di tale accordo e conseguentemente la legittimità della previsione transitoria, ma la sentenza ha riguardo al periodo in cui l'Ungheria era ancora uno Stato terzo.

Tanto ha determinato il Governo italiano a riproporre la questione della legittimità della soppressione della denominazione «Tocai Friulano» al giudice comunitario.

2. — La legge regionale in esame pone un problema di compatibilità con il diritto comunitario ed un problema di legittimità costituzionale. Quanto al diritto comunitario, occorre chiedersi se la materia coperta dall'art. 24, par. 6 dell'accordo TRIPs, attuato dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia, rientri nella competenza comunitaria. Se così fosse, l'applicazione di tale disposizione pattizia sarebbe dovuta avvenire in linea di principio mediante l'adozione di norme comunitarie.

Quanto al diritto costituzionale nazionale, ci si deve domandare se la legge in esame rispetti la delimitazione delle competenze tra Stato e regioni.

3. — Per inquadrare la questione di legittimità costituzionale sollevata con il presente ricorso è necessario richiamare gli antecedenti di fatto.

La questione della limitazione dell'uso del nome della varietà di vite «Tocai friulano» deriva dalle disposizioni previste dall'Accordo tra la comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (Decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993). Tale Accordo prevedeva che l'uso della varietà di vite «Tocai Friulano», nonché del sinonimo «Tocai italico», fosse consentito per l'Italia, esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) delle regioni Veneto e Friuli, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in quanto detto nome era tale da generare confusione nei consumatori con la denominazione di origine ungherese «Tokaj».

4. — L'utilizzo transitorio, consentito in deroga alle disposizioni del citato Accordo Comunità-Ungheria, è stato inserito, senza alcuna motivazione, dalla Commissione nel Regolamento n. 753/2002/CE (G.U.C.E. n. L 118 del 4 maggio 2002), recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, laddove all'allegato II, tra le varie deroghe, l'uso del «Tocai friulano» e del suo sinonimo «Tocai italico» è stato consentito per l'Italia fino al 31 marzo 2007.

5. — Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'art. 1 del d.m. 26 settembre 2002 ha disposto: «Le condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare nell'etichettatura dei V.Q.P.R.D. e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l'Italia che figurano nell'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002».

Nell'allegato I del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai Italico», alla quale corrisponde, alla rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)» la seguente frase: «Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra l'[Unione europea] e la Repubblica d' Ungheria».

5. — La Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ha impugnato il d.m. ed il T.a.r. per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità una questione pregiudiziale vertente sulla validità e sull'interpretazione della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (G.U. L 337, pag. 93; in prosieguo: l'«accordo CE-Ungheria sui vini»), e del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (G.U. L 118, pag. 1).

La Corte di giustizia con sentenza 12 maggio 2005 (Causa C-347/03), in risposta ai quesiti posti dal giudice amministrativo italiano, ha sinteticamente ritenuto:

a) L'art. 113 del Trattato costituisce il fondamento normativo della conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Infatti, tale accordo rientra tra quelli previsti all'art. 63 del regolamento n. 822/87, relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, e ha come scopo principale quello di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari dell'Ungheria, in quanto viene assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i vini di qualità prodotti in una regione determinata di origine comunitaria, e, dall'altro, la commercializzazione in questo paese di vini originari della Comunità. (v. punti del dispositivo 1-2).

b) Il regime delle denominazioni omonime di cui all'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (accordo CE-Ungheria sui vini) riguarda le indicazioni geografiche protette in forza dello stesso accordo. Orbene, poiché le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico», a differenza delle denominazioni «Tokaj» e «Tokaji» di vini ungheresi, non figurano nella parte A dell'allegato dell'accordo CE-Ungheria sui vini e costituiscono il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di qualità prodotti in una regione determinata, esse non possono essere qualificate come indicazioni geografiche ai sensi del detto accordo. Ne deriva che il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in Italia dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo CE - Ungheria sui vini, quale risulta dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 del detto accordo, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'art. 4, n. 5, dello stesso accordo. Ne deriva anche che la dichiarazione comune, concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo CE-Ungheria sui vini, in quanto enuncia, nel primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dello stesso accordo, le parti contraenti hanno rilevato che, al momento dei negoziati, esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione sicuramente errata della realtà. (v. punti del dispositivo 3-4).

c) Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura all'allegato IC dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto concerne un caso relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni, anche se non vietano l'uso continuo e similare di una tale denominazione, non esigono nemmeno che tale denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori. (v. punti del dispositivo 5).

d) Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati di una regione autonoma italiana di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio di tredici anni quale risulta dallo scambio di lettere concernente l'utilizzo del termine «Tocai», che è allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, ma non figura nell'accordo stesso. Infatti, tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzare i vini italiani interessati, non costituisce una privazione della proprietà ai sensi dell'art. 1, primo comma, del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, anche supponendo che la detta restrizione costituisca una limitazione del diritto fondamentale di proprietà, questa può essere giustificata in quanto, vietando l'utilizzo di questa denominazione che è omonima dell'indicazione geografica «Tokaj» dei vini ungheresi, persegue un fine di interesse generale consistente nella promozione degli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità la commercializzazione di vini designati o presentati grazie a un'indicazione geografica. (v. punti 122, 127, 134, dispositivo).

7. — A seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, la Commissione ha emanato il reg. n. 1429/2004 di modifica del citato reg. n. 753/2002 e all'allegato II dello stesso regolamento ha confermato il predetto termine del 31 marzo 2007 per l'uso in deroga del vitigno «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per l'Italia.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ente regionale di Sviluppo di tale Regione e il Governo italiano hanno presentato ricorsi per l'annullamento del citato reg. 1429/2004 nella parte limitativa in questione (rispettivamente Cause T-417/04, T-418/04, T-431/04).

A sostegno della impugnazione è stato dedotto: a) la violazione del divieto di discriminazione tra i produttori della Comunità (art. 34, par. 2 TCE); b) violazione dei diritti di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

La Corte di Giustizia ancora non si è pronunciata.

8. — Con decreto 28 luglio 2006 il Ministero, in vista della scadenza della deroga di cui trattasi (31 marzo 2007) per l'uso del «Tocai friulano», su richiesta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ha iscritto nel registro delle varietà di viti il sinonimo «Friulano» per la citata varietà di vite.

Alcuni produttori friulani hanno presentato ricorso avverso tale decreto al T.a.r. Lazio – Sezione II-ter. Con ordinanze n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006, lo stesso tribunale amministrativo, in accoglimento delle relative istanze, ha dichiarato sospesa l'efficacia del richiamato decreto 28 luglio 2006, ed ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle istanze di giudizio in questione (Cause riunite C-23/07 e C-24/07).

La Corte di giustizia ancora si deve pronunciare su tale rinvio pregiudiziale.

9. — Il Ministero in data 18 dicembre 2006 ha presentato istanza alla Commissione U.E., intesa ad ottenere la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, previsto dal Reg. CE n. 753/2002 – Allegato II, come da ultimo modificato con Reg. CE n. 1512/2005, al fine da consentire ai produttori dei V.Q.P.R.D. della Regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del nome della varietà di vite «Tocai friulano» per la designazione e presentazione degli stessi vini, fino alla sentenza della Corte di giustizia U.E. sulla citata istanza pregiudiziale avanzata dal T.a.r. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), nonché sulle predette cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione.

Nel frattempo la Commissione UE ha presentato la relazione al Consiglio relativa al «Tokaj» datata 19 dicembre 2006, nell'ambito del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007. Con tale relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso manifestando l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi delle varietà «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per la designazione dei relativi V.Q.P.R.D. italiani,

in conformità all'acquis comunitario ed all'esito della citata sentenza della Corte di giustizia U.E. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03.

La stessa Commissione con nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, in riscontro alla citata richiesta del Ministero datata 18 dicembre 2006, nel confermare le conclusioni della predetta relazione al Consiglio, ha respinto la richiesta di proroga, vietando di fatto l'uso del nome del vitigno «Tocai friulano» per i V.Q.P.R.D. italiani dopo il termine 31 marzo 2007.

In vista di detta scadenza la Commissione, con regolamento n. 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L 95 del 5 aprile 2007), applicabile dal 1° aprile 2007, recante la modifica del citato reg. n. 753/2002, ha soppresso le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed ha inserito l'uso del sinonimo «Friulano» per l'Italia, come richiesto a suo tempo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia in apposito protocollo d'intesa.

10. — Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in vista della vendemmia 2007, ha emanato decreto il d.m. 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007 (All. 5), per adeguarsi alla citata normativa comunitaria, autorizzando in via transitoria, fino al pronunciamento della Corte di giustizia UE sulle cause pendenti, l'uso del sinonimo «Friulano» ai fini della designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Anche tale decreto è stato impugnato da alcuni produttori friulani innanzi al T.a.r. del Lazio con richiesta di sospensiva e con richiesta di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

11. — Il Consiglio dei ministri con delibera assunta nella riunione del 23 novembre 2007 ha deciso, sulla base della relazione di sintesi presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di impugnare la legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 41 (all. 1)

12. — Violazione degli artt. 11, 117, primo comma della Costituzione.

Indipendentemente dalla risoluzione del problema della sussistenza o meno della competenza della regione a dare esecuzione ad un accordo internazionale, è pregiudiziale la questione se rientri o meno nella competenza della Comunità l'attuazione dell'art. 24, par. 6, del TRIP's e se la Comunità vi abbia o meno dato esecuzione. Entrambi i quesiti se risolti positivamente determinerebbero la illegittimità costituzionale della legge regionale *de qua* per violazione degli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost.

Ai sensi dell'art. 24, par. 6 del TRIP's, seconda frase, «[...]a presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC». In altri termini, una Parte contraente può mantenere il nome di un vino se è uguale al nome del vitigno da cui il vino deriva.

La Corte di giustizia ha ritenuto nel parere n. 1/9412 che l'accordo TRIP's è un accordo misto, nel senso che esso rientra sia nella competenza a stipulare della Comunità europea che in quella degli Stati membri. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale oggetto delle norme del TRIP's possono essere anche, inevitabilmente, quelli previsti dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tra tali diritti di proprietà intellettuale rientrano anche le denominazioni che gli Stati membri possono adottare per i prodotti vitivinicoli, come previsto dal regolamento comunitario n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare, ai sensi dell'art. 52, par. 1 di tale regolamento, solo gli Stati membri possono abbinare il nome di una varietà di vite alla zona geografica di produzione.

Sulla base di questa considerazione, poiché l'art. 24, par. 6 del TRIP's non si riferisce solo alla Comunità europea ma anche agli Stati membri per le materie rientranti nella loro competenza, uno Stato membro potrebbe applicare il disposto dell'art. 24, par. 6 del TRIP's in relazione alle proprie denominazioni di prodotti vitivinicoli. Conseguentemente, in tale particolare settore, non sembrerebbe sussistere una competenza comunitaria in grado di precludere ad uno Stato membro l'attuazione dell'art. 24, par. 6 del TRIP's.

La Corte di giustizia da ultimo con la sentenza 11 settembre 2007 in causa n. C431/05 *Merck*, ha affermato che nei casi in cui una disposizione del TRIP's debba applicarsi a materie rientranti nella competenza degli Stati membri, e ciò perché la Comunità europea non ha ancora legiferato o non ha legiferato a tal punto da far ritenere che la materia rientri in ambito comunitario, tale disposizione può essere applicata nell'ordinamento nazionale non solo mediante l'intervento del giudice nazionale, che può attribuirle efficacia diretta, ma anche, *a fortiori ratione*, mediante l'intervento del legislatore o dell'amministrazione nazionale.

Nella materia oggetto della legge regionale Friuli-Venezia Giulia, la Comunità ha già esercitato le proprie competenze con la emanazione del regolamento n. 753/2002/CE, da ultimo modificato con il regolamento n. 382/2007 che proprio in seguito della adesione della Ungheria alla Comunità europea ha soppresso la norma transitoria relativa alla utilizzazione della denominazione «Tocai Friulano».

Con il regolamento n. 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L 95 del 5 aprile 2007), recante la modifica del reg. n. 753/2002, la Commissione U.E. ha soppresso le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed ha inserito la deroga per l'uso del sinonimo «Friulano» per l'Italia, come richiesto a suo tempo dal Ministero, previo parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Pertanto l'Unione europea dal 10 aprile 2007 non consente più la coesistenza della utilizzazione della denominazione «Tocai friulano» (nome della varietà di vite «Tocai friulano» e sinonimo «Tocai italico») per i vini di produzione italiana e della denominazione geografica «Tokaj» per i vini di produzione ungherese.

Regolamentando in tal senso, l'Unione europea si è avvalsa della facoltà di non consentire la predetta coesistenza, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di assicurare una protezione maggiore delle I.G. rispetto ai nomi delle varietà di viti.

Tanto è stato implicitamente anticipato dalla Commissione nella relazione al Consiglio relativa al «Tokaj» datata 19 dicembre 2006, nell'ambito del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007. Con tale relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso manifestando l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi delle varietà «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per la designazione dei relativi VQPRD italiani, in conformità all'acquis comunitario ed all'esito della citata sentenza della Corte di giustizia UE. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03.

Si può, quindi, concludere sul punto che, allo stato della legislazione comunitaria — peraltro ancora *sub iudice* — non solo la Regione, ma neppure lo Stato possono esercitare la facoltà di cui all'art. 24, par. 6 del TRIP's.

Ne consegue che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007 n. 24.

13. — Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. r) Cost., nonché dell'art. 4, primo e quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

13.1. — La competenza all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 24, par. 6 del TRIP's spetta allo Stato. La formula «opere dell'ingegno», contenuta nel testo dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera r), è da ritenere omologa a quella, «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa all'espressione «proprietà industriale» e indicativa di beni astratti o immateriali i quali, si concretino o meno in prodotti tangibili, possiedono, come evidenziato dalla dottrina, «un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso».

Sarebbe del resto irragionevole, e lesivo dell'art. 3 della Costituzione, restringere la formula «opere dell'ingegno» al solo diritto d'autore, laddove essa appare, invece, idonea a comprendere tutti i beni immateriali che, in considerazione anche del principio di territorialità, devono avere eguale «efficacia» e identica disciplina sull'intero territorio nazionale.

L'inquadrabilità delle denominazioni protette nell'ambito della materia «proprietà intellettuale (o industriale)» — per vero condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e confermata dal fatto che la relativa regolamentazione tende ad intersecarsi con quella dei marchi (in particolare dei marchi geografici e dei marchi collettivi) — è supportata da vari indici normativi e segnatamente: dall'Accordo Trips, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che, nel Capo II, contiene una Sezione, la 3^a (artt. 22, 23 e 24), dedicata proprio alle indicazioni geografiche; dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio — Uruguay Round), il cui capo VI è intitolato «Disciplina delle indicazioni geografiche»; dall'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nel quale si precisa che l'espressione proprietà industriale comprende anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

A ciò si aggiunga che le denominazioni protette si atteggiano come istituti di diritto industriale — segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio — idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimamente uso.

Del resto, proprio aderendo a tale prospettiva, le violazioni in materia di D.O.P. e di I.G.P. vengono qualificate dalla giurisprudenza come fattispecie di concorrenza sleale, per appropriazione di pregi (rilevante *ex art.* 2598, numero 2, del codice civile) ovvero per contrarietà ai principi della correttezza professionale (rilevante *ex art.* 2598, numero 3, cod. civ.).

Quanto poi all'estensione della nozione di «tutela della concorrenza», è appena il caso di rilevare come la Corte ne abbia in più occasioni affermato il carattere trasversale, posto che essa inevitabilmente si intreccia con altre materie, rientranti nella competenza concorrente o residuale delle regioni, tutte implicate nei processi di sviluppo economico-produttivo del Paese: di modo che criterio valutativo della legittimità degli interventi del legislatore statale *in parte qua* finisce per essere quello della proporzionalità-adequatezza.

In tale ottica, e avuto riguardo agli indici ermeneutici estrapolabili dal diritto comunitario, il quale privilegia una nozione dinamica della tutela della concorrenza, la Corte ha affermato, nella sentenza n. 14 del 2004, che la politica agricola rientra nella competenza esclusiva dello Stato, attraverso la sua riconducibilità alla materia della concorrenza, così rigettando i ricorsi proposti da alcune regioni contro l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», norma che attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di disciplinare con decreto le modalità operative e gestionali del fondo di cui all'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella stessa prospettiva la Corte, nella sentenza n. 272 del 2004, non ha ritenuto lesivo delle competenze regionali l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 326, contenente una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, in quanto disciplina volta a garantire, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza.

13.2. — Non si può ritenere che la materia oggetto della legge regionale, in quanto relativa alle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, rientri nel settore dell'agricoltura e quindi in una competenza non attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, ma alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base all'art. 4, punto 2 del suo Statuto, contenuto nella legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, e successive modificazioni e integrazioni.

E ciò, seppure è vero che la Corte di giustizia nella sentenza 12 maggio 2005 in causa C-347/03 Regione Friuli-Venezia Giulia e ERSR ricorda che l'ambito normativo nel quale era stato adottato il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» dopo il 31 marzo 2007 sancito dall'Accordo CE-Ungheria sui vini del 1993 era quello della organizzazione comune di mercato vitivinicolo, in vigore al momento dell'accordo, in quanto non esiste coincidenza tra le competenze costituzionali nazionali e quelle comunitarie.

Né argomento potrebbe trarsi, per le medesime ragioni, dalle basi giuridiche comunitarie richiamate nelle premesse dei regolamenti comunitari n. 1493/1999 e n. 1429/2004.

13.3. — Ne consegue che ove dovesse ritenersi che la Comunità non abbia esercitato la facoltà di scelta riconosciuta dall'art. 24, par. 6, dell'Accordo TRIP's, la competenza spetterebbe allo Stato e, conseguentemente, la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2 ottobre 2007 dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per la violazione delle norme in epigrafe.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione; ovvero, per violazione degli artt. 117, secondo comma lett. r) e 5 della Costituzione e dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Roma, addì 5 dicembre 2007

L'Avvocato dello Stato: Maurizio FIORILLI

N. 8

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 13 dicembre 2007
(del Tribunale di Milano)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per il reato di diffamazione aggravata, a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, per le opinioni da questi espresse, in un articolo pubblicato su un periodico, nei confronti del defunto sindacalista Domenico Geraci - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Delibera del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, letti gli atti del procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi nato a Grottella (Avellino) il 20 febbraio 1928, imputato per il seguente reato di cui agli artt. 595, commi primo secondo e terzo c.p. e 13 legge n. 47/1948 poiché quale autore dell'articolo intitolato «Il codice segreto dell'ultimo pentito» che qui si intende integralmente riportato pubblicato sul periodico Panorama, offendeva la memoria di Geraci Domenico con la seguente frase: «... il boss di Caccamo del '98, un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo su cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca)...». Con l'aggravante di aver attribuito a Geraci Domenico un fatto determinato in Milano il 10 ottobre 2002 in cui sono parti offese, costituite parte civile, i signori Geraci Giuseppe nato a Termini Imerese il 13 agosto 1979, residente a Caccamo, piazza Zafferana n. 41; Scimeca Vincenza nata a Caccamo il 1º ottobre 1954, residente a Caccamo, piazza Zafferana n. 41, entrambi assistiti dall'avv. Armando Sorrentino del foro di Palermo, via Marchese di Villa Bianca n. 4.

Rilevato che Geraci Giuseppe e Scimeca Vincenza, rispettivamente figlio e coniuge di Geraci Domenico, hanno proposto querela nei confronti del predetto senatore Raffaele Iannuzzi ritenendo diffamatorie le affermazioni riportate poiché nell'articolo indicato, indicando il loro congiunto come «sindacalisia molto discusso» che «avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra», si recavano affermazioni che costituivano gravissima offesa alla memoria del defunto, offendendone la personalità morale, delineandone una collocazione criminale.

Rilevato che con lettera in data 27 ottobre 2004 il senatore Raffaele Iannuzzi ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RG NR, n. 6259/03 RG GIP, pendente nei suoi confronti a seguito della presentazione della querela sopra richiamata. Il giudice procedente ne veniva avvisato all'udienza dell'8 novembre 2004, e disponeva rinvio, in attesa della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Rilevato che il 20 aprile 2005 il giudice chiedeva informazioni sullo stato del procedimento, e riceveva missiva in data 3 maggio 2005, con la quale il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sen. Giovanni Crema, la informava che era effettivamente pendente richiesta di declaratoria di insindacabilità avanzata dal senatore Iannuzzi in riferimento alle dichiarazioni per le quali è causa nel procedimento di cui trattasi; che la Giunta ha svolto una prima seduta il 24 novembre 2004, ascoltando il senatore richiedente, che peraltro, per il caso di richiesta avanzata dal parlamentare, non sono fissati dalla legge termini perentori per la pronuncia, per cui è nella discrezionalità dell'organo politico valutare se e quando completare l'esame degli affari sottoposti al suo esame: suggeriva pertanto di procedere a formulare autonoma richiesta, spiegando per converso, termini di legge per la pronuncia dell'Assemblea investita di una richiesta in ordine all'insindacabilità decorrono laddove essa provenga dall'Autorità giudiziaria;

che dunque questo giudice, con ordinanza 6 febbraio 2006, chiedeva che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato volesse dichiarare che i fatti oggetto del procedimento, e relativi l'articolo a firma del sen. Raffaele Iannuzzi, non concernono opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle funzioni ex art. 68 primo comma Cost.;

che il Senato della Repubblica, nel corso della seduta del 30 gennaio 2007 in accoglimento di conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha riconosciuto ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nell'ambito degli articoli di stampa oggetto del presente procedimento in quanto espresse nell'esercizio della funzione parlamentare;

Considerato che — allo stato degli atti — non risulta provata la verità oggettiva dei fatti riferiti né appare potersi registrare un effettivo rigore nel modo di riportare i fatti per come appaiono emergere dalle fonti;

che in ragione di tali aspetti e dell'ulteriore contenuto degli atti di causa appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte meritevole di approfondimento dibattimentale e ciò anche al fine di accertare l'effettiva verità dei fatti esposti;

che la giunta e l'Assemblea, evidenziato che il sen. Iannuzzi ha presentato in date 25 giugno 2003 e 19 febbraio 2004 disegni di legge inerenti la gestione dei collaboratori di giustizia, hanno ritenuto «di dover porre l'accento sul fatto, incontestabile ed ampiamente noto, che l'impegno politico e parlamentare del senatore Iannuzzi sui temi della criminalità mafiosa e del contrasto alla stessa ha rappresentato e rappresenta in certo qual modo la naturale proiezione del suo impegno politico e che tale impegno ha avuto ad oggetto in modo sostanzialmente esclusivo le predette problematiche... non si vede come si possa negare al senatore Iannuzzi l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, per le dichiarazioni contenute nell'articolo qui specificamente considerato, articolo relativo ad una vicenda — quella del pentito Giuffré — che rientra senz'altro fra quei temi che, da sempre sono stati al centro dell'attività giornalistica e dell'impegno politico dello stesso senatore».

che la conclusione adottata appare in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, costante sin dal 1997: tra le molte, si possono ricordare le sentenze numeri 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 (alle quali si sono richiamate, tra le altre, le successive sentenze n. 52 del 27 febbraio 2002; n. 207 del 20 maggio 2002; n. 294 del 19 giugno 2002).

«... È pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea;

che l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni;

che la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (*cfr.* sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica;

che discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde;

che tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto, contraddittorio da un lato negare — come è inevitabile negare — che di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere;

che in questo senso va precisato il significato del “nesso funzionale” che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare; non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare;

che nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna;

che ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti;

che nei casi in cui non è riscontrabile esercizio di funzioni parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale per tutte quelle opinioni che "il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica";

che alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico" o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo;

che questa forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari; se dunque l'immunità copre il membro del Parlamento per il contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche»;

che il conforme orientamento della Corte costituzionale è stato ribadito con la sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 (alla quale si è richiamata l'ord. n. 136 del 26 gennaio 2005); nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, si è affermato che:

«... Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare». Per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del c.d. «nesso funzionale», che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare. Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tutta via considerare «coperte» dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche «innominati», ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come «espressione di attività parlamentare» (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003). E in questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione denunciata. Le attività di «ispezione di divulgazione, di critica e di denuncia politica» che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti «tipizzanti» debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. È appunto questo «flesso» il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi». Occorre, altresì, evidenziare che la legge n. 140/2003 non ha natura di legge costituzionale e, pertanto, non è idonea a stravolgere i limiti delineati dalla Corte in relazione all'applicabilità dell'art. 68, comma primo della Costituzione. Pertanto, si ritiene che anche il riferimento alle attività di «ispezione divulgazione, critica e denuncia politica», espletate fuori dal Parlamento che

devono essere connesse alla «funzione di parlamentare» non possa prescindere dall'applicazione dei criteri delineati dalla Corte costituzionale sopra richiamati. La diversa interpretazione, diretta a ricomprendere nella sfera dell'insindacabilità qualsiasi attività politica posta in essere da parlamentare al di fuori dal Parlamento, oltre che porsi in contrasto con lo stesso art. 68 della Costituzione, determinerebbe, di fatto, la compromissione dei diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi costituzionalmente tutelati»;

nonchè, recentemente, e nei confronti del medesimo sen. Iannuzzi, la sentenza n. 373 del 14 novembre 2006:

«... il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un "privilegio personale conseguente alla mera 'qualità' di parlamentare": sentenza n. 120 del 2004), ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenze n. 329 e n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002).

In tale prospettiva, va anche disatteso l'assunto del Senato, secondo cui "l'attività di parlamentare e giornalista, dalla quale ha avuto origine l'articolo *de quo*, [può] essere considerata ormai come parte della più ampia attività (*rectius*, funzione) di politico ed espressione — per quanto atipica — del relativo ruolo istituzionale": questa Corte ha, infatti, già ritenuto in sé irrilevante (al fine d'affermare la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità) la qualifica rivestita dal membro del Parlamento rispetto all'esercizio di diritti o di doveri che, in quanto spettanti a tutti i cittadini, non richiedono l'intermediazione della rappresentanza parlamentare (*cfr.*, sentenze n. 329 e n. 286 del 2006).

Le dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa a firma del parlamentare non rientrano, pertanto, nell'esercizio della sua specifica funzione e non sono garantite dall'insindacabilità.»;

nei medesimi termini le sentenze n. 96 del 7 marzo 2007 e 151 dell'8 aprile 2007;

che la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007 appare in contrasto con i richiamati canoni interpretativi atteso che non contiene alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti degli articoli oggetto delle querele e le opinioni già espresse dal senatore in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;

che l'interpretazione prospettata dalla decisione di cui trattasi comporta, di fatto, che l'istituto previsto dalla norma costituzionale si trasformi da «esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale» (*cfr.* sent. n. 1100, già citata) con la conseguenza che le opinioni e le dichiarazioni manifestate da un parlamentare sarebbero sempre e comunque sottratte alla verifica giurisdizionale;

che deve, pertanto, ritenersi che la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenta oggettivamente alcun legame con atti parlamentari neppure nell'accezione più ampia e come tale dovrebbe rientrare nella cognizione riservata al sindacato giurisdizionale.

che le opinioni manifestate dal senatore Iannuzzi non possono, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.

che, nel caso di specie, appare di conseguenza necessario sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (questo giudice è l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla asserita illiceità della condotta ascritta all'indagato e quindi «a dichiarare la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione: *cfr.* fra le altre, ordinanze Corte cost. n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998), sia sotto quello oggettivo, trattandosi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione e della lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, giacché illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso a carico di Iannuzzi Raffaele e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 e ss. legge n. 87/1953 ed ogni altra norma applicabile;

dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi Raffaele, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma, Cost.;

annuli la relativa delibera del Senato della Repubblica in data 30 gennaio 2007 (delibera IV-ter, n. 1).

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, martedì 12 giugno 2007.

Il giudice: CORTE

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 339/2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale n. 46 del 28 novembre 2007.

07C1424

N. 812

Ordinanza del 30 ottobre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale in data 7 marzo 2007

Referendum - Regione Sardegna - Norme in materia di referendum su leggi statutarie regionali - Rinvio agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni - Attribuzione alla Corte d'appello presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri della funzione di verificare i risultati, di accertare il numero dei votanti, la somma dei voti favorevoli e contrari, di provvedere alla proclamazione dei risultati e di dichiarare la non validità in caso di mancata partecipazione di almeno un terzo degli elettori - Denunciata attribuzione con legge regionale alla Corte d'appello (in composizione diversa da quella stabilita dall'ordinamento vigente) di funzione diversa da quella prevista dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi dello Stato.

- Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 15.
- Costituzione, art. 108.

Referendum - Regione Sardegna - Norme in materia di referendum su leggi statutarie regionali - Previsione della non validità del referendum in caso di mancata partecipazione al voto di almeno un terzo degli elettori - Denunciata introduzione con legge ordinaria di un quorum strutturale non previsto dalla norma statutaria.

- Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, art. 14, comma 2.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 15, comma quarto.

LA CORTE DI APPELLO

Rilevato che la legge regionale Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum sulle leggi statutarie della Regione Sardegna, all'art. 15 opera un rinvio ricettizio, per quanto concerne il suo svolgimento, agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni;

Considerato, in particolare, che l'art. 14 della legge 17 maggio 1957, n. 20 assegna alla Corte d'appello, in sede di verifica dei risultati del referendum regionale, la funzione di accertare il numero dei votanti, la somma dei voti favorevoli e contrari e di provvedere alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum nonché di dichiarare non valido il referendum stesso se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art. 14 della legge 17 maggio 1957, n. 20, per contrasto con il disposto dell'art. 108 Costituzione, avendo la predetta legge regionale assegnato alla Corte d'appello (peraltro con una composizione che non trova corrispondenza nel vigente ordinamento) una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato;

Rilevato che tali principi sono stati già affermati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 22 gennaio 1982, in riferimento all'art. 6 della stessa legge, e poi di seguito ribaditi con sentenza n. 285 del 14 luglio 1999;

Considerato, altresì, che l'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, nel disciplinare l'istituto del referendum costituzionale di tipo approvativo, attraverso il rinvio indifferenziato all'art. 14 della legge regionale n. 20 del 1957 e la prevista declaratoria di non validità del referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori (art. 14, comma 2), ha introdotto, con legge ordinaria, un quorum strutturale non previsto dalla norma statutaria di rango costituzionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna) come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

che, pertanto, la norma predetta, nella parte in cui non esclude espressamente l'applicabilità al referendum sulla legge statutaria del comma 2 dello stesso art. 14, pone problemi di costituzionalità per contrasto con il disposto della richiamata legge statutaria, sicché la relativa questione appare anche sotto tale profilo rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, nella parte in cui rinvia al disposto dell'art. 14 della legge 17 maggio 1957, n. 20, per contrasto con il disposto dell'art. 108 Costituzione, nonché dell'art. 14, comma 2, della stessa legge per contrasto con l'art. 15, quarto comma, della legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Regione Sardegna), come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2, e, sospendendo ogni ulteriore decisione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per competenza.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al presidente della giunta regionale ed ai promotori della richiesta di referendum e, nel contempo, comunicata al presidente del consiglio della Regione Sarda.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cagliari, addì 30 ottobre 2007

Il Presidente della corte: OLIVERI

07C1419

N. 813

*Ordinanza del 27 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello - Sezione minorile di Bari
nel procedimento penale a carico di Rafailà Felix*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2007 - Disparità di trattamento tra imputato e pubblico ministero - Violazione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza.

Considerato che, ai sensi dell'art.593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, l'appello proposto da Rafailà Felix avverso la sentenza di concessione del perdono giudiziale, pronunciata da Tribunale minorile Bari 22 novembre 2005, è inammissibile;

che pertanto è rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 10, legge n. 46/2006;

Rilevato che, a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 26/2007, sussiste disparità di trattamento tra il p.m.;

che può appellare senza limite alcuno le sentenze dibattimentali di proscioglimento, e l'imputato,

che non può di regola appellarle;

che a tale violazione degli artt. 3 e 111 cpv. Cost. si aggiunge la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., potendo l'imputato prosciolti con formula non soddisfacente far valere le sue ragioni in condizioni nettamente deteriori rispetto al p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva, su eccezione della difesa, perché non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma secondo del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; nonché dell'art. 10, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della medesima legge sia dichiarato inammissibile, per contrasto di entrambe le norme con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La presente ordinanza, letta in udienza, va comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e notificata, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché all'imputato, contumace.

Bari, addì 27 aprile 2007

Il Presidente: ATTIMONELLI

07C1420

N. 814

Ordinanza del 9 agosto 2007 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Condominio di piazza Annibaliano n. 4, Roma, contro Comune di Roma

Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Impugnazione del relativo avviso di pagamento - Illogicità dell'attribuzione delle dette controversie alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario in coerenza con il diritto vivente circa la ritenuta natura non tributaria del canone dovuto - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Asserita lesione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83065 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, promossa da Condominio di Piazza Annibaliano n. 4 – Roma, in persona dell'amministratore Maurizio Brunelli, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo De Angelis presso il cui studio è domiciliato in Roma, v. Pasquale Revoltella n. 35 attore;

Contro Comune di Roma in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ceccarani, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, v. del Tempio di Giove n. 21, convenuto.

PREMESSO CHE

1. — Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2006 il Condominio di piazza Annibaliano n. 4 in Roma ha proposto opposizione avverso l'avviso n. 0205110084, notificatogli dal Comune di Roma il 27 novembre 2006, di pagamento di complessivi € 10.188,27 a titolo di canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali (c.o.s.a.p.) relativo all'anno 2005, inclusi penale, interessi e spese, riguardante in particolare le griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato.

Preliminarmente ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato e di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971 (che riserva al giudice ordinario la competenza sulle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi alla concessione dell'uso di beni pubblici) e l'illegittimità dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 203/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 248/2005, che ha attribuito alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63, d.lgs. n. 446/1997 e succ. mod. Deducendone il contrasto con il citato art. 5 della legge n. 1034/1971 e con gli artt. 3, 24, 25, 102, 103 e VI disp. trans. della Costituzione, non avendo il suddetto canone natura tributaria, ed il conseguente snaturamento della competenza delle commissioni tributarie che finirebbero per essere configurate come nuovi giudici speciali non ammessi dalla Costituzione, ha chiesto, in subordine, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa di pagamento del Comune di Roma per mancanza del presupposto dell'occupazione del suolo pubblico sulla base di un atto di concessione, essendo la porzione del suolo stradale ovvero lo spazio ad esso sovrastante o sottostante irreversibilmente e definitivamente sottratto al tessuto viario pubblico poiché, nell'inerzia dell'Amministrazione pubblica, asseritamente inglobato nella costruzione del fabbricato del quale sarebbe divenuto elemento inscindibile (essendo le griglie ed intercapedini finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio). Ha quindi chiesto di dichiarare che nulla era dovuto al Comune di Roma a titolo di canone e, per l'effetto, di dichiarare nullo o di annullare o disapplicare l'avviso di pagamento impugnato; in via subordinata, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di pagamento nella parte riguardante la sola intercapedine ed il conseguente ricalcolo degli interessi.

2. — Il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle commissioni tributarie e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda ritenuta infondata. Premesso che il canone era dovuto in base al regolamento adottato con delibera comunale n. 339/1998, succ. mod., attuativo dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 che attribuiva ai comuni la facoltà di istituire un canone per le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile ed anche di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, ha dedotto tra l'altro che non rilevava né l'esistenza o meno di un formale atto di concessione né la contestualità o meno della realizzazione del manufatto rispetto alla costruzione del fabbricato e che, comunque, la natura pubblica delle strade interessate risultava dall'estratto dell'Inventario del patrimonio immobiliare.

CONSIDERATO CHE

1. — La controversia riguarda la pretesa del Comune di Roma di conseguire il pagamento di una somma a titolo di canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, istituito con regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 339/98 e succ. mod., ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 446/1997 e succ. mod., relativo all'anno 2005. Dal canto suo, il Condominio contesta la pretesa del comune, nega l'esistenza del credito azionato e chiede la sospensione e l'annullamento dell'atto impugnato o, comunque, l'accertamento negativo della pretesa.

È evidente che qualunque decisione non può prescindere dall'eccezione di difetto di giurisdizione, compresa quella relativa all'istanza di sospensione.

Il tenore inequivoco dell'art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. introdotto dalla legge di conversione n. 248/2005 («Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni») è tale da far ritenere fondata l'eccezione, di talché dovrebbe essere declinata la giurisdizione ordinaria in favore delle commissioni tributarie (v. Cass., s.u. n. 1611/2007).

Si dubita, però, della conformità a Costituzione di tale disposizione normativa, che dovrebbe trovare applicazione nel presente giudizio. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che viene sollevata su istanza di parte, atteso che il suo eventuale accoglimento, radicando la giurisdizione del giudice ordinario adito, consentirebbe la valutazione della controversia nel merito (anche della questione concernente la dedotta insussistenza di un formale atto concessorio che, secondo la tesi del Condominio contrastata dalla controparte, dimostrerebbe l'infondatezza della pretesa di pagamento del Comune di Roma); il rigetto determinerebbe, invece, l'epilogo del giudizio con una pronuncia di difetto di giurisdizione.

2. — Riguardo la non manifesta infondatezza della questione, si dubita della legittimità della norma richiamata in relazione agli artt. 25, primo comma e 102, secondo comma Cost. per le ragioni di seguito esposte.

2.1. — Sono indiscussi i seguenti principi: a) le commissioni tributarie sono organi aventi natura giurisdizionale (ciò è stato ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale dapprima con la sentenza n. 287 del 1974 e successivamente ribadito, *ex pluribus*, con le sentenze n. 215 del 1976, n. 63 del 1982, n. 21 del 1986, n. 50 del 1989); b) esse sono giudici speciali compatibili con il dettato costituzionale, in quanto preesistenti alla Carta del 1948 — l'art. 102, secondo comma Cost. vieta invece l'istituzione di nuovi giudici speciali — e assoggettati a revisione — come prescritto dalla VI disp. trans. Cost. — inizialmente con il d.P.R. n. 636/1972 e, più di recente, con i dd. lgs. nn. 545 e 546/1992 per il loro adeguamento ai principi costituzionali (Corte cost. n. 215/1976 cit., n. 196 del 1982, n. 351 del 1995, n. 144 del 1998); c) la loro giurisdizione attiene «in via esclusiva alle controversie tributarie» e ciò, per un verso, costituisce garanzia di compatibilità con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (sentenza n. 144/1998 cit.) e, per altro verso, non si pone in contrasto con l'art. 113 Cost. che, «nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che, come le commissioni tributarie ... sono rimaste in vita ... attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali» (sent. n. 351/1995 cit.).

La giurisdizione tributaria, dunque, è una giurisdizione speciale compatibile con la Costituzione nei limiti in cui le controversie ad essa attribuite abbiano ad oggetto soltanto tributi. In tal senso la decisione della Corte cost. n. 144/1998 cit. individua nella «materia tributaria» l'oggetto della giurisdizione speciale delle commissioni tributarie preesistenti alla Costituzione, delle quali le attuali commissioni tributarie sono continuatrici, escludendo violazioni della Carta costituzionale ove quella giurisdizione rimanga «nell'ambito delle controversie tributarie».

Le recenti ordinanze della Corte cost. n. 34, 35 e 94 del 2006 hanno ribadito con chiarezza che la giurisdizione del giudice tributario è «imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto».

Nello stesso senso sono le decisioni delle sezioni unite della Cassazione che, pur avendo affermato che la giurisdizione tributaria si configura oggi (a seguito dell'innovazione apportata dall'art. 12 della legge n. 448/2001 che l'ha estesa a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie») come giurisdizione a carattere generale che si radica in base alla materia, precisano che deve pur sempre trattarsi di controversie su tributi seppur di ogni genere e specie (v. ord. n. 7388/2007, 20067/2006, 16776/2005).

In definitiva, costituisce limite per così dire intrinseco ed invalicabile della giurisdizione tributaria la natura strettamente tributaria della prestazione che costituisce oggetto della controversia.

2.2. — In particolare, la Cassazione ha costantemente affermato che la prestazione imposta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap) non ha natura giuridica di tributo e ciò costituiva diritto vivente nel dicembre 2005 quando è intervenuta l'innovazione legislativa della cui legittimità costituzionale qui si dubita (art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 203/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 248/2005) che ha attribuito la giurisdizione alle commissioni tributarie (si consideri anche che il canone preteso dal Comune di Roma nell'avviso di pagamento impugnato riguarda l'intero anno 2005).

Con la sentenza n. 12167 del 2003 le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448/1998, è stato concepito dal legislatore come un *quid* ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2 del d.lgs. n. 507/1993 ed all'art. 5

della legge n. 281/1970) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione di beni pubblici, con la conseguenza che le controversie attinenti alla debenza del canone in esame esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della legge n. 448/2001) e rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000).

Detta sentenza, ricostruite le vicende legislative che hanno portato alla coesistenza della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubblici (tosap) e del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubblici (cosap), da applicare comunque in via alternativa, dal complesso delle norme ha tratto la conclusione:

a) che il canone così concepito dal legislatore, nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici;

b) che l'oggettiva differenza fra tosap e cosap è segnata dalla diversità del titolo che ne legittima l'applicazione, da individuarsi, rispettivamente, per la prima nel fatto materiale dell'occupazione del suolo e, per il secondo, in un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo;

c) che va, pertanto, senz'altro esclusa la natura di tributo del cosap, dovendosi ritenere l'attribuibilità allo stesso dei connotati propri di un'entrata patrimoniale, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Tali principi sono ribaditi in numerose decisioni conformi delle sezioni unite della Cassazione: v. le n. 20067/2006, 14864/2006, 1239/2005, 5462/2004, *cfr.* n. 8231/2002. In tal senso si sono espressi anche il Ministero delle finanze (v. circ. n. 256/E/1/166.089 del 3 novembre 1998) e l'Agenzia delle entrate (risoluzione 5 febbraio 2003 n. 25/E).

Inoltre, una evidente dimostrazione della natura non tributaria del canone in questione (in senso sostanziale e non meramente nominalistico) è costituita dalla semplice considerazione che, se fosse stato un tributo, il legislatore nel dicembre 2005 non avrebbe avuto alcuna necessità di attribuire espressamente le relative controversie al giudice tributario, al quale esse sarebbero spettate in base alla previsione generale dell'art. 12 della legge n. 448/2001 che, come s'è detto, ha esteso la giurisdizione tributaria a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie» e (*ex art. 3-bis*, comma 1, lett. a), d.l. n. 203/2005 conv. con mod. dalla legge n. 248/2005) «comunque denominati».

Può allora ragionevolmente sostenersi che se la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie avesse ad oggetto controversie nelle quali si fa questione di materie diverse da quella tributaria e si controverte di diritti, si avrebbe l'effetto di sottrarre al giudice ordinario controversie rientranti nella sua giurisdizione, vulnerando il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma Cost.) e il divieto di costituzione di giudici speciali (art. 102, secondo comma Cost.). Ed è proprio questo che si ritiene essere avvenuto con l'estensione (operata dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 203/2005 introdotto con la legge di conversione n. 248/2005) della giurisdizione delle commissioni tributarie anche alle controversie riguardanti «la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni».

2.3. — Un orientamento diverso a proposito del ruolo della giurisdizione delle commissioni tributarie nel nostro ordinamento sembra espresso in una decisione delle s.u. (la n. 2888/2006 - p.m. difforme) che, nel dare atto della «tendenza espansiva dell'ambito della giurisdizione tributaria», afferma che la stessa non incontrerebbe «precisi limiti costituzionali, fatto salvo in ogni caso il principio di ragionevolezza» in quanto «estesa dal legislatore, per ragioni di connessione in senso ampio, a materie estranee alle imposte e tributi». Altra decisione della Cassazione (s.u. n. 1611/2007 *cit.*) si limita a constatare che la distinzione tra cosap e tosap avrebbe perso rilievo, le relative controversie spettando, oggi, in ogni caso, al giudice tributario.

L'idea che sembra permeare tale orientamento è di una sostanzialmente illimitata discrezionalità del legislatore nella configurazione della giurisdizione delle commissioni tributarie, alla quale potrebbero attribuirsi controversie non tributarie ovvero vertenti su prestazioni anche solo connesse o affini a prestazioni tributarie o di cui sia dubbia o incerta la natura giuridica. Ciò, sembrerebbe, quasi sul modello della giurisdizione del giudice amministrativo cui il legislatore, ai sensi dell'art. 103, primo comma Cost., in particolari materie può attribuire la giurisdizione esclusiva anche sui diritti soggettivi quando siano connessi o intrecciati ad interessi legittimi o quando sia dubbia o incerta la natura giuridica della situazione soggettiva implicata dall'esercizio del potere della pubblica amministrazione al punto da rendere opportuna la concentrazione della giurisdizione presso un unico organo giurisdizionale.

Tale idea non è condivisibile. Premesso che la discrezionalità del legislatore nella configurazione della stessa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è affatto illimitata (è sufficiente richiamare la nota sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004) e che il fondamento costituzionale della giurisdizione delle commissioni tributarie non va ricercata nell'art. 103, comma 1 Cost. (anche perché nell'ambito del rapporto tributario avente ad oggetto la specifica pretesa impositiva non sussistono interessi legittimi ma diritti soggettivi, come è dimostrato dalla pregressa giurisdizione esclusiva del tribunale ordinario in materia di imposte e tasse ex artt. 9, comma 2 c.p.c. e 6, comma 3, legge n. 2248/1865 all. E), la discrezionalità del legislatore nella configurazione della giurisdizione delle commissioni tributarie è stata già esercitata nella massima estensione possibile con l'attribuzione ad esse di «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie» e «comunque denominati». La natura strettamente tributaria della prestazione che è oggetto della controversia nel giudizio costituisce, quindi, nell'attuale assetto costituzionale, condizione necessaria e, allo stesso tempo, limite invalicabile della giurisdizione tributaria (v., in tal senso, anche Corte cost. n. 144/1998 e n. 34, 35 e 94/2006 cit.).

2.4. — È opportuno dare conto di una decisione della Cassazione (s.u. n. 4895/2006) che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma de qua prospettata dalle parti. Chiamata a pronunciarsi sulla giurisdizione in una controversia riguardante la tariffa di igiene ambientale (Tia), istituita con l'art. 49 d.lgs. n. 22/1997, la Cassazione afferma che la norma che riconduce le controversie in materia di Tia alla giurisdizione tributaria si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale sotto il profilo della possibile violazione dell'art. 102 Cost. e della VI disp. trans. Cost. per inosservanza del limite della natura tributaria, in quanto «i «canoni» indicati nella disposizione ... attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria».

A parte il rilievo che una simile argomentazione si risolve in una petizione di principio (i canoni *de quibus* sarebbero oggi tributi solo perché lo erano in passato) e che la decisione si pone in contrasto con altra decisione delle sezioni unite della Cassazione (la n. 3274/2006 ritiene «pacifico in causa che la prestazione pecuniaria imposta all' ... utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non abbia natura tributaria»), in questa sede interessa osservare che la natura necessariamente (e sostanzialmente) tributaria della prestazione costituente oggetto della controversia deve precedere la norma processuale che attribuisce la giurisdizione alle commissioni tributarie. In altri termini, il legislatore in tanto può attribuire alle predette commissioni la giurisdizione in determinate controversie purché queste abbiano ad oggetto prestazioni che la legge sostanziale e/o il diritto vivente abbiano già precedentemente qualificato, in senso giuridico, come tributarie. Non può, infatti, attribuirsi alla legge processuale sulla giurisdizione il potere di modificare la natura giuridica della prestazione, conferendo *ex post* ed implicitamente natura tributaria a prestazioni che ne siano prive, anche tenuto conto della riserva di legge che regola la materia tributaria (art. 23 Cost.).

Il legislatore, attribuendo alle commissioni tributarie la giurisdizione nelle «controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche», non ha snaturato la natura giuridica della prestazione ma ha snaturato la giurisdizione delle commissioni tributarie cui ha attribuito la cognizione di controversie che, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione, spettano al giudice ordinario in quanto implicanti diritti soggettivi perfetti. È infatti logico sostenere che se le controversie in materia di canoni concessori, secondo Costituzione, non possono essere sottratte al giudice ordinario per essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, legge n. 1034/1971 (v., in materia di pubblici servizi, Corte cost. n. 204/2004 cit.), a maggior ragione esse non possono essere attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione, con modificazioni, 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 25, primo comma e 102, secondo comma Cost.;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle parti.

Roma, addì 8 agosto 2007

Il giudice: LAMORGESE

N. 815

*Ordinanza dell'11 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Bonfigli Stefania*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti, in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, comma quinto, Cost. - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, nella parità delle armi - Irrazionalità, incompatibilità ed incoerenza sistemica.

- Codice di procedura penale, art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi secondo e quarto.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 104/2007 a carico di Bonfigli Stefania n. 27 maggio 1965 a Fermo, via Italia n. 55, libera contumace, difesa dall'avv. Anna Beatrice Indiveri del Foro di Fermo, di fiducia, imputata del delitto p. e p. dall'art. 486 c.p. perché, al fine di procurare a sé un vantaggio, abusando di un foglio firmato in bianco da Bastarelli Massimo, lo compilava per scopi propri, utilizzandolo mediante consegna al proprio legale per farne uso in sede giudiziale allo scopo di sostenere che il Bastarelli aveva rinunciato a qualsiasi credito verso essa Bonfigli e si era riconosciuto debitore della Bonfigli per eventuale somma che la stessa fosse stata chiamata a sborsare successivamente all'uscita dalla società.

In Fermo, in epoca precedente e prossima al febbraio 2003.

Con la partecipazione della parte civile, Bastarelli Massimo, avv. Stefano Girotti Pucci.

Premesso in fatto che, il pubblico ministero in sede esercitava l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio dell'imputata Bonfigli, in ordine al reato di falso specificato in rubrica;

che, prima dell'apertura del dibattimento, l'avv. Indiveri, difensore e procuratore speciale dell'imputata, comunicava di aver svolto attività di investigazione difensiva, di cui ai verbali di assunzione di informazioni, ex artt. 391-bis e 391-ter, comma 3 c.p.p., contenuti nel fascicolo del difensore di cui all'art. 391-octies c.p.p., che depositava per l'inserimento nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p. e, contestualmente, avanzava rituale richiesta di giudizio abbreviato (non condizionato);

che, lo stesso difensore precisava che i predetti atti di investigazione, nell'ottica difensiva, erano rilevanti ai fini della prova dei fatti per cui è processo e ne chiedeva — in conformità a consolidati indirizzi interpretativi — l'utilizzazione ai fini della decisione sul merito dell'imputazione;

che il giudice, in assenza di vizi formali della richiesta, ordinava, doverosamente (artt. 438, comma 4, 556, comma 2 c.p.p.) procedersi al giudizio abbreviato; il rito veniva accettato dalla parte civile;

che il p.m. d'udienza faceva dar atto, per quanto potesse rilevare, del proprio dissenso all'utilizzazione ai fini decisorii degli atti unilateralmente raccolti dalla difesa (e analogo dissenso veniva manifestato dalla parte civile);

che il giudice sollevava d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma della Costituzione — dell'art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1 c.p.p., nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione — in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma Cost. — degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti.

MOTIVI

Rilevanza della questione

La questione sicuramente rilevante nel giudizio in quanto, in caso di accoglimento, tra il novero degli atti a sfondo probatorio utilizzabili ai fini della decisione non potranno essere compresi i verbali di «assunzione di informazione» di cui alle ricordate investigazioni difensive, inseriti nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p. Essi potranno, al più, suggerire al giudicante l'esercizio dei poteri probatori officiosi di cui all'art. 441, comma 5 c.p.p.

Nell'ottica della rilevanza appare opportuno altresì evidenziare:

A) che l'utilizzabilità a fini decisori nel procedimento speciale *de quo* delle indagini effettuate a norma della legge n. 397 del 2000 risponde ad un consolidato — quanto opinabile — indirizzo interpretativo. Non solo: tale utilizzabilità sembra essere data per scontata dalla stessa Corte costituzionale come emerge in alcune ordinanze emesse in materia ed in particolare nell'ordinanza 24 giugno 2005, n. 245 (si richiama, tra le altre, l'ordinanza n. 57/2005, per il seguente *obiter dictum*: «i caratteri di fondo del giudizio abbreviato non sono contraddetti dalla maggiore incidenza riservata alle investigazioni difensive dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, in quanto anche tali atti possono essere utilizzati nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari»);

B) che nel caso di specie, con riferimento ai verbali di informazioni assunti dalla difesa, non risulta, e non è stata neanche invocata, alcuna ipotesi di impossibilità di natura oggettiva o provata condotta illecita, che giustifichino la deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio; inoltre, la controparte (essenzialmente il p.m.) non ha dato il consenso alla utilizzabilità, né è intervenuta una rinuncia al contraddittorio con riferimento a detti atti unilateralmente assunti (il dissenso espresso dal p.m. d'udienza, pur ultroneo, esclude qualsiasi dubbio al riguardo).

Non manifesta infondatezza della questione

Il principio costituzionale del «contraddittorio nella formazione della prova» nella «partia delle armi» (art. 111, secondo e quarto comma Cost.)

Il più severo ostacolo all'utilizzabilità degli atti di investigazioni difensive in sede di giudizio abbreviato è rappresentato dal principio costituzionale del «contraddittorio nella formazione della prova». È noto che a seguito della riforma costituzionale sul «giusto processo» il processo penale deve essere regolato da tale principio, fatte salve specifiche eccezioni.

La Carta costituzionale non fornisce una definizione di «contraddittorio»: spetta pertanto all'interprete il compito di determinarne il significato e le connotazioni. Se, da un lato, devono evitarsi speculazioni del tutto disancorate dal testo normativo di riferimento e dal quadro costituzionale esistente, dall'altro è innegabile che un margine di opinabilità è pur sempre rinvenibile in qualunque «definizione» che si voglia dare al principio in questione.

In tale ottica, può essere utile l'analisi di chi ha evidenziato come il principio del contraddittorio, «costituzionalizzato» nell'art. 111, presenta almeno due profili, che talora sembrano sovrapporsi e confondersi tra loro. Di tale principio — si sostiene — il nuovo testo della Carta fondamentale accoglie a volte l'aspetto oggettivo, che consiste nel «metodo di accertamento» dei fatti, altre volte l'aspetto soggettivo, che si configura come una garanzia individuale. La singolarità del nuovo art. 111 sta nel fatto che i due distinti concetti si trovano richiamati alternativamente in un ordine che non pare essere quello logico.

Per comprendere, dunque, la giusta portata del principio contenuto nella disposizione in esame è necessario verificare in che modo l'art. 111 Cost. recepisca il principio del contraddittorio. Il primo enunciato che si impone all'attenzione dell'interprete è contenuto nella prima parte del medesimo comma 4: «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formulazione della prova». Tuttavia, non è questa l'unica disposizione che riconosce il principio del contraddittorio. Infatti, poche righe più sopra, al comma 3, vi è un enunciato così formulato: «la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico». Anche questa norma costituisce un espresso riconoscimento del principio del contraddittorio. Occorre allora prendere atto della autonoma consistenza dei due enunciati. Quello contenuto nel comma 4

primo periodo dà una prescrizione di natura oggettiva: è una norma preposta alla tutela del processo penale ed appare funzionale ad assicurare il contraddittorio inteso come metodo di conoscenza. Viceversa, la regola posta al comma 3 dell'art. 111 dà una prescrizione di tipo soggettivo, funzionale alla tutela dell'imputato. La norma intende assicurare il contraddittorio come garanzia individuale.

Preso atto che il principio del contraddittorio assume anche una valenza soggettiva, sarebbe grave errore interpretare tale principio esclusivamente come diritto soggettivo: un diritto soggettivo al contraddittorio, che l'art. 111 avrebbe attribuito essenzialmente all'imputato e non anche alle altre parti, pubbliche o private.

In ogni caso, nell'ottica che qui interessa (che è quella dei parametri costituzionali di cui ai ricordati commi due e quattro dell'art. 111), la storia politico-legislativa della riforma dell'art. 111 Cost. e la collocazione sistematica del principio di elaborazione dialettica della prova non sembrano lasciare dubbi in ordine al fatto che il legislatore costituzionale abbia inteso fare del contraddittorio lo statuto epistemologico della giurisdizione (art. 111, secondo comma Cost.) e, del contraddittorio nella elaborazione della prova, la specificità della giurisdizione penale (art. 111, quarto comma Cost.). Soltanto nel processo penale, cioè, il contraddittorio deve necessariamente calarsi dentro il momento genetico della prova, farsene «lievito». Disconoscerlo, significa smarrire le ragioni di una disciplina costituzionale autonoma della giurisdizione penale.

In termini essenziali, il detto principio indica al legislatore il canone «minimo» di ammissibilità e legittimità delle prove penali: è vietato permettere che i materiali conoscitivi non formati in contraddittorio trovino ingresso nel giudizio per fini decisori. Per tutti gli altri scopi (cioè diversi da quelli decisori sul merito dell'accusa) non si rinvencono particolari limitazioni.

L'ultima affermazione va rimarcata: la «prova» a cui fa riferimento il comma 4 dell'art. 111 Cost. è «la prova che consente di pronunciarsi sul merito della *res iudicanda*», «la prova per condannare o per assolvere» e non «qualunque esperimento gnoseologico».

Restano fuori dall'ambito della previsione costituzionale le norme che prevedono decisioni incidentali (sulla misura cautelare, sull'intercettazione telefonica, sull'incidente probatorio, sulla ricusazione o sulla rimessione, sulla proroga delle indagini, ecc.) o processuali (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di incompetenza) che, allo stato della normativa ordinaria, si possono fondare su «esperimenti gnoseologici» non elaborati in contraddittorio.

La ricordata portata precettiva dell'art. 111, quarto comma Cost. rappresenta, pertanto, anche il limite di tale inutilizzabilità.

Alla luce di quanto sopra, infatti, sono ipotizzabili usi costituzionalmente compatibili degli atti di investigazione difensiva, anche nel giudizio abbreviato. Ad esempio, il difensore potrà certamente utilizzare gli atti contenuti nel proprio fascicolo per sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p.

Tornando al senso e alla portata del principio del contraddittorio, va detto che il termine «contraddittorio» evoca una sfida, una contrapposizione o, meglio, l'esistenza di soggetti portatori di interessi (potenzialmente) contrapposti.

Ne consegue che se le prove vanno formate secondo il principio in questione, l'attività processuale inerente non può essere attribuita ad uno solo degli «antagonisti» né, ed a maggior ragione, al giudice, che deve rimanere per definizione terzo ed imparziale rispetto alla materia del contendere (art. 111, secondo comma Cost.). Pertanto la formazione della prova deve essere affidata congiuntamente solo a coloro che, nel processo penale, hanno e possono avere un interesse connesso al merito: le parti.

Se così è, allora non vi sarà alcun rispetto del contraddittorio se la prova non è riconducibile ad una attività processuale e congiunta delle parti. Detto in termini espliciti, gli elementi probatori formati unilateralmente non sono e, dunque, non possono mai essere considerati come prove assunte in contraddittorio.

Conseguentemente devono ritenersi incostituzionali tutte quelle disposizioni che surrettiziamente consentano l'utilizzabilità ai fini del giudizio degli atti dichiarativi raccolti unilateralmente.

In sintesi, potrà ritenersi conforme al principio del contraddittorio, quella disciplina nella quale:

le parti avranno il diritto di formare la prova attraverso una loro partecipazione congiunta nella fase istruttoria;

si escluderà la possibilità di introdurre nel processo e di utilizzare (anche a mezzo di meccanismi surrettizi), per fondare la decisione sul merito, il materiale probatorio unilateralmente raccolto dalle parti o comunque non assunto in contraddittorio.

Sul punto sembra chiaro il principio affermato, in motivazione, dalla Corte costituzionale nella sentenza 14-26 febbraio 2002, n. 32 (pronunzia riguardante il divieto di testimonianza indiretta di p.g.):

«(...) è profondamente mutato (...), il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore)».

Irrelevanza, ai nostri fini, del consenso dell'imputato quale deroga al principio del contraddittorio.

Se così è, una eventuale utilizzabilità delle prove non assunte dialetticamente, in quanto unilateralmente raccolte in sede di investigazioni difensive, potrebbe essere sostenuta solo se riconducibile alle deroghe a tale principio introdotte dal quinto comma dell'art. 111 Cost.

Il catalogo degli enunciati dell'art. 111 Cost. non si ferma, infatti, alla proclamazione del contraddittorio. Il quinto comma stabilisce che la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio «per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Ci si chiede, allora: quale fondamento costituzionale può avere l'elevazione al rango di prova del materiale probatorio raccolto dalla difesa, in assenza di contraddittorio?

Tralasciando i casi limite di accertata impossibilità di natura oggettiva e di provata condotta illecita — che trovano spazio nelle previsioni di cui all'art. 391-*decies*, comma 1 e 2 c.p.p. — che non rilevano, per le ragioni già esposte, in questa sede, va esaminata l'ipotesi di deroga fondata sul consenso dell'imputato.

La deroga al contraddittorio fondata sul consenso dell'imputato ha due differenti ambiti applicativi.

In primo luogo, essa si riferisce ai riti deflattivi del dibattimento (*in primis*: il giudizio abbreviato, in cui l'imputato acconsente, essenzialmente, ad essere giudicato sulla base delle risultanze delle indagini svolte dal p.m.).

Il secondo spazio operativo della clausola del consenso concerne le possibili ripercussioni nell'ambito del giudizio ordinario (si pensi all'acquisizione degli atti su accordo delle parti *ex* artt. 493, comma 3, 555, comma 4, 431, comma 2 c.p.p. o ai «mini-patti» acquisitivi dibattimentali).

La formulazione generica dell'ipotesi derogatoria in questione, per un verso, potrebbe indurre a ritenere che in Costituzione non si dia alcuna rilevanza al consenso delle parti diverse dall'imputato; per altro verso, potrebbe ingenerare l'erronea convinzione che il mero consenso dell'imputato permetta di derogare al principio del contraddittorio nella formazione della prova. In altre parole, essa sembrerebbe legittimare una norma processuale che, anche nell'ambito del rito ordinario, permettesse l'utilizzazione di prove, formate fuori del contraddittorio, sul solo presupposto del consenso dell'imputato.

L'affermazione, tuttavia, può essere ridimensionata e correttamente intesa sol che si precisi il significato della parola «consenso».

Tale sostantivo, in linguaggio giuridico, indica una manifestazione di volontà con la quale un soggetto rimuove un limite all'agire altrui nella propria sfera soggettiva. Il consenso sortisce il suo effetto naturale soltanto nei casi in cui l'ordinamento riconosce ad un soggetto la disponibilità esclusiva di un assetto di interessi. Pertanto, per sua costruzione logica, il consenso dell'imputato può valere esclusivamente con riferimento ad elementi potenzialmente *contra se* in quanto raccolti da altre parti, titolari di un interesse che potrebbe entrare in conflitto con quello dell'imputato in parola.

Al riguardo è stato fondatamente sostenuto che il consenso dell'imputato costituisce una rinuncia al contraddittorio in senso soggettivo ed alla tutela rappresentata dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il confronto con la difesa.

Viceversa, il contraddittorio in senso oggettivo — o contraddittorio *tout court* — resta indisponibile unilateralmente.

La rinuncia consensuale alla formazione in contraddittorio della prova ne può essere valido succedaneo se proviene dagli stessi soggetti che sarebbero stati protagonisti del contraddittorio. Soltanto con l'accordo di tutte le parti il contraddittorio nella formazione della prova può essere oggetto di disposizione, sia pure entro limiti ben precisi (v. ad esempio l'istituto dell'acquisizione concordata degli atti — *ex* artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4 c.p.p. — a cui fa peraltro da contraltare il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti, al fine di evitare la legittimazione di una «verità convenzionale»).

Tornando al tema del consenso, così come disciplinato dall'art. 111, quinto comma Cost., occorre ribadire un punto fondamentale.

Sarebbe una contraddizione in termini sostenere che il consenso dell'imputato possa legittimare l'acquisizione di elementi a sé favorevoli formati unilateralmente dalla difesa.

Sul punto appare pienamente condivisibile la tesi di chi sostiene che non si può ritenere, rimanendo filologicamente abbarbicati al testo del quinto comma dell'art. 111 Cost., che questo autorizzi un sistema in cui sia sufficiente il consenso dell'imputato ad operare la trasmutazione genetica di un suo atto di indagine in prova: appare evidente come tale autopromozione probatoria della investigazione di parte sarebbe priva di qualsiasi significato epistemologico.

Del resto, la necessità di ristabilire il sinallagma delle posizioni, nonostante il tenore letterale della norma disinvoltamente sbilanciato, si ricava dallo stesso art. 111 Cost., che al secondo comma — con riferimento alla giurisdizione in genere — precisa che ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità».

In realtà, con riferimento all'utilizzazione delle indagini difensive nel giudizio abbreviato non è neanche configurabile un consenso dell'imputato. Ciò in quanto — come si è detto — legittimate a consentire sono soltanto quelle parti che hanno un interesse contrario alla acquisizione di atti raccolti unilateralmente dalla difesa. Esse in tal modo rinunciano al loro diritto alla formazione della prova in contraddittorio.

Del resto, se si ritenesse che il solo consenso dell'imputato permetta di eludere il contraddittorio, perverremmo ad una concezione massimalista del diritto di difesa, che renderebbe l'accusato arbitro della prova.

Con il che si finirebbe con il ridurre il principio del contraddittorio nel solo alveo del diritto di difesa.

Non solo, una tale interpretazione dovrebbe indurre a ritenere incostituzionali le norme che, dettate per il dibattimento, subordinano l'acquisizione ai fini della prova di atti formati unilateralmente non al mero «consenso» dell'imputato, ma all'accordo tra tutte le parti (*cf.* artt. 431, comma 2; 493, comma 3; 555, comma 4 c.p.p.). Esse violerebbero il principio costituzionale (si male interpretato) prevedendo un aggravio della posizione dell'imputato, con riferimento ai suoi poteri probatori, non consentendogli di acquisire, sulla base del proprio mero consenso, contenuti dichiarativi dallo stesso unilateralmente raccolti.

Tirando le fila del discorso, va ribadito che il consenso presuppone l'esistenza di una pluralità di parti e può essere inteso come approvazione, accettazione di qualcosa proveniente dall'altra parte: nel nostro caso l'atto a contenuto probatorio di formazione unilaterale.

Parafrasando la definizione utilizzata per la scriminante di cui all'art. 50 del codice penale, si può dire che il consenso di cui parla il ricordato quinto comma dell'art. 111 Cost., sta ad indicare l'assenso dato ad un fatto («utilizzazione ai fini probatori di un atto di indagine») previsto in generale come vietato (perché unilateralmente assunto, in assenza di contraddittorio), da parte della persona che ne è potenzialmente danneggiata (in quanto esclusa dalla formazione dell'atto stesso). Assenso per effetto del quale detto fatto non è più vietato.

Se così è, appare totalmente privo di senso giuridico individuare una valida deroga al principio del contraddittorio nel consenso dell'imputato alla iniziativa investigativa posta in essere da sé medesimo.

La conclusione, costituzionalmente obbligata, è chiara: l'imputato può rinunciare a contraddire, scegliendo il rito abbreviato, ma non può rinunciare ad una facoltà che non rientra nella sua disponibilità; e cioè il contraddittorio delle altre parti.

Le considerazioni sin qui espresse appaiono sufficienti per sostenere che la censurata disciplina, consentendo l'utilizzo ai fini probatori, nel giudizio abbreviato — in assenza di valide deroghe al principio del contraddittorio — di elementi raccolti unilateralmente in sede di investigazioni difensive, non può sottrarsi a palesi censure di incostituzionalità rispetto ai ricordati parametri di cui all'art. 111 Cost. Né valida deroga — lo si ribadisce — può essere rappresentata dal consenso dell'imputato alla iniziativa posta in essere da sé medesimo: il che sembra, evocare, piuttosto, contesti di tipo psicanalitico.

L'equivoco della «prova contraria» quale fattispecie vicaria del «contraddittorio nella formazione della prova».

Va sgombrato il campo, inoltre, da un equivoco in cui è caduta parte della dottrina a seguito della pronunzia adottata dalla Corte costituzionale (ord. 245 del 2005) nella prima occasione in cui la stessa è stata chiamata ad esprimersi specificamente sulla disciplina qui censurata.

Il giudice *a quo* (G.u.p. del Tribunale di Modena) aveva sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato abbia depositato il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente formulato richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.

In particolare, il giudice *a quo* aveva ritenuto di cogliere un profilo di illegittimità costituzionale nel fatto che, nella situazione appena descritta — diversamente da quanto previsto in caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria *ex* art. 438, comma 5, cod. proc. pen. — da un lato il giudice non può sindacare la

richiesta ed è tenuto ad ammettere il giudizio abbreviato, dall'altro il pubblico ministero non solo non ha alcun potere di interloquire sulla prova, ma «si vede altresì interdetta ogni facoltà di contraddire sulla formazione unilaterale della prova introdotta in udienza ed utilizzata nel rito». In tale situazione sarebbe compromessa la «simmetria imposta dal principio del contraddittorio come metodo dialettico di accertamento dei fatti» e sarebbe «quindi violato il principio enunciato dall'art. 111, comma secondo, Cost. secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in posizione di parità».

A ben vedere, l'ordinanza di rimessione non si nascondeva che in discussione era soprattutto la formazione unilaterale della prova, la sua introduzione in giudizio e il contestuale «consenso» ad essere giudicato sulla base di tale prova prestato dalla stessa parte che ne ha curato l'assunzione, senza che vi sia stata alcuna «verifica critica della parte pubblica», ma poi ripiegava verso una pretesa «minimale», sostenendo che la necessità di ricondurre a «simmetria» il «contraddittorio sulla prova» imponeva di «riconoscere al pubblico ministero la facoltà di chiedere l'ammissione della prova contraria secondo una cadenza del resto già prevista dal legislatore nella disciplina del modello del rito abbreviato condizionato»;

Tale evirazione precettiva dell'art. 111 Cost. ha disinnescato la mina ed ha indotto il Giudice delle leggi, in sì ristretta prospettiva cognitiva, ad emettere una ordinanza di manifesta inammissibilità, la n. 245 del 2005, con cui si è diviso che prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il rimettente avrebbe dovuto «esplorare la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa».

Nell'ordinanza, la Corte prospettava *in primis* la possibilità offerta dall'ordinamento di assicurare comunque al p.m. il diritto alla controprova sulle prove addotte «a sorpresa» dalla controparte, in modo da «contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio», anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto «alle singole, concrete fattispecie».

Il Giudice delle leggi, in effetti, si è limitato a prospettare al giudice rimettente — nell'invitarlo ad esplorare la concreta praticabilità di letture costituzionalmente orientate — possibili percorsi, nell'ottica angusta della questione sollevata: una valorizzazione del merito delle argomentazioni (*rectius*: prospettazioni) che hanno accompagnato l'ordinanza — si ribadisce: di manifesta inammissibilità — sarebbe impropria.

Ma — per una diffusa confusione concettuale in merito alla natura ed al valore interpretativo e normativo delle pronunzie della Consulta — tale ordinanza è stata da taluni «recepita», nella sostanza, come una sentenza interpretativa di rigetto, con conseguente attribuzione alla stessa di ingiustificabili doti salvifiche.

In sostanza, si è ritenuto che la Corte avesse «certificato» la compatibilità costituzionale della disciplina dell'utilizzabilità delle indagini difensive in sede di giudizio abbreviato, in quanto, al fine di riequilibrare il principio di parità della parti rispetto alla formazione della prova è sufficiente la garanzia della prova contraria al p.m. (e il potere integrativo del giudice *ex art. 441, comma 5 c.p.p.*) Il travisamento interpretativo è evidente e deprecabile.

In ogni caso, è del tutto evidente che il riconoscimento del diritto alla prova contraria non può valere a superare ogni questione relativa alla violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

L'equivoco si insinua nella confusione concettuale tra contraddittorio nella formazione della prova — il contraddittorio che deve necessariamente calarsi dentro il momento genetico della prova — e il contraddittorio «per» la prova, che presuppone il diritto delle parti di vedere acquisite tutte le prove necessarie alla propria difesa e, quindi, anche la prova contraria rispetto alle prove introdotte dalle altre parti.

In realtà, la regola del contraddittorio nella formazione della prova, come metodo elettivo per l'accertamento del fatto nel processo penale, esige, anzitutto, che gli elementi di prova siano formati nel dialogo diretto di tutte le parti con la fonte. In base a tale regola, la prova contraria, al pari di quella che essa intende attaccare è prova formata nel contraddittorio. E ciò esclude — così come è escluso per la prova «diretta» — che il carattere «contrario» della prova possa legittimare l'uso in giudizio di elementi, per quanto assentamente «decisivi», formati fuori del contraddittorio con la relativa fonte.

Dal quarto comma dell'art. 111 Cost. si trae, quindi, non solo che la *par condicio* tra prove antagoniste deve rispettarsi anche sul terreno del metodo probatorio (art. 111, secondo comma), ma altresì che, su tale terreno, essa deve collocarsi al livello qualitativamente «alto» del contraddittorio nella formazione della prova.

Per comprendere meglio l'assurdità giuridica di una interpretazione che ritenesse il riconoscimento del diritto alla prova contraria idoneo a garantire il rispetto del contraddittorio rispetto ad atti a contenuto probatorio unilateralmente formati è opportuno ricorrere ad una domanda retorica.

Sarebbe rispettosa di tale principio una disciplina che consentisse di utilizzare nel giudizio ordinario, senza «accordi acquisitivi», tutti gli atti delle indagini preliminari assunti dal p.m. attribuendo nel contempo all'imputato il pieno diritto alla controprova?

Irrazionalità, incompatibilità ed incoerenza sistemica della disciplina censurata (art. 3 Cost.).

La disciplina che consente l'utilizzazione delle indagini difensive nel giudizio abbreviato si espone, inoltre, a gravi censure di irrazionalità, incompatibilità e incoerenza sistemica, rilevanti nell'ottica del parametro di cui all'art. 3 Cost.

Tanto per iniziare, appare stridente il contrasto tra tale utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato e la disciplina dettata con riferimento allo scenario dibattimentale.

Così, l'art. 391-*decies*, comma 1 c.p.p. prevede che gli atti di investigazione difensiva possono essere utilizzati, salvi i casi di irripetibilità e di provata condotta illecita, solo per le contestazioni dibattimentali (come emerge dal richiamo operato agli artt. 500, 512, 513 c.p.p.).

Ma vi è di più: una lettura sistematica delle disposizioni che disciplinano l'acquisizione in dibattimento di atti unilateralmente formati rende evidente che il consenso dell'imputato ivi contemplato è solo quello che si manifesta nella forra dell'accordo con le altre parti processuali.

Invero il legislatore, quando ha previsto la possibilità di attribuire agli atti di investigazione difensiva valore di prova, l'ha subordinata all'accordo con il pubblico ministero — e con le altre parti eventuali — (v. artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4 c.p.p.): in tali casi il consenso assume, per l'appunto le forme dell'accordo (c.d. acquisitivo).

Per cui, paradossalmente, in base alla disciplina qui censurata, la posizione dell'imputato nell'ottica dell'acquisizione probatoria è assai più favorevole nel giudizio abbreviato (stante l'utilizzabilità in questa sede degli atti a sfondo probatorio dallo stesso unilateralmente raccolti e selezionati) che nel dibattimento. Il che, tra l'altro, mal si concilia con il che il trattamento premiato connesso alla scelta di detto rito alternativo.

Ma gli atti di investigazione difensiva appaiono un «corpo estraneo» alla disciplina dello stesso giudizio abbreviato, come ridisegnato dalla legge n. 479/1999.

Basti evidenziare che l'ordinamento prevede, in via di eccezione rispetto al modello del giudizio abbreviato «ordinario», la possibilità per l'imputato di subordinare la richiesta del rito alternativo ad una «integrazione probatoria» necessaria ai fini della decisione (il c.d. giudizio abbreviato condizionato, ex art. 438, comma 5 c.p.p.). In tale ipotesi la richiesta dovrà essere valutata dal giudice che potrà non ammetterla — escludendo così il rito alternativo — valutati i parametri della necessità e della compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Non solo: in caso di ammissione al rito condizionato, al p.m. è attribuita la facoltà di chiedere l'assunzione di prova contraria.

Ebbene, l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti di investigazione difensiva (che non hanno una valenza probatoria limitata: cfr. Cass. 30 gennaio 2002, PEDI, *CED Cass.* n. 221550; Cass. 3402/1997, *CED Cass.* n. 209300) appare in insanabile contrasto con l'esistenza stessa del giudizio abbreviato «condizionato».

Che senso ha — in termini generali — la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'assunzione di una fonte di prova dichiarativa?

L'imputato può introdurre quelle acquisizioni unilaterali in uno con la richiesta di giudizio abbreviato «ordinario» eliminando, da un lato, il rischio di non ammissione da parte del giudice ed escludendo, dall'altro, la prova contraria del p.m.

Del resto, è singolare che il legislatore, dopo aver relegato il ruolo del pubblico ministero nel rito abbreviato su crinali piuttosto sbiaditi, legittimi la difesa dapprima ad acquisire unilateralmente il materiale probatorio, selezionando solo quello utile a fini difensivi e mantenendo al di fuori del cono di utilizzabilità ogni risultanza di segno opposto o anche solo incerto; poi, sulla scorta di tale piattaforma cognitiva sapientemente ritagliata, a formulare l'opzione di giudizio abbreviato. Con l'invidiabile risultato di ottenere, da un lato, il trattamento premiale connesso alla scelta del rito e di ridurre, dall'altro, l'alea di una sfavorevole evoluzione del patrimonio cognitivo ai ristretti ambiti dell'integrazione probatoria ex artt. 441, comma 5 c.p.p. Ciò in quanto il pubblico ministero — si ribadisce — è stato privato anche della facoltà di chiedere l'ammissione di prova contraria, riconosciutagli, invece, nel giudizio abbreviato condizionato, dove — per converso — la prova è assunta dal giudice, con modalità che garantiscono la partecipazione dello stesso pubblico ministero.

La disciplina qui censurata induce a ritenere illogica la previsione di un istituto quale quello di cui al ricordato art. 438, comma 5 c.p.p.: il potere conferito alla difesa non solo di preconstituire unilateralmente il dato utilizzabile ai fini decisorii ma anche di controllarne il canale d'ingresso, rende del tutto improbabile il ricorso alla ben più rischiosa richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aleatoria nei risultati e foriera di conseguenze non propizie sul piano del ripristino del diritto alla prova in capo al pubblico ministero e della modificabilità *in peius* dell'imputazione originaria.

Ben più proficuo è dapprima completare l'orizzonte del materiale utilizzabile, depositando, nell'ultimo momento processualmente utile, gli esiti favorevoli delle investigazioni difensive espletate, e solo di seguito — a fronte di uno «stato degli atti» già opportunamente orientato — effettuare la più solida opzione per il giudizio abbreviato «semplice».

A ciò va aggiunto che la *ratio* che ispira la disciplina del giudizio abbreviato è quella di riconoscere un congruo sconto di pena in cambio dell'accettazione di un processo «a prova contratta», della rinuncia ad esercitare il diritto al contraddittorio nella escussione dei testi già assunti dal pubblico ministero. Se si attribuisce all'imputato il potere di introdurre atti di investigazione difensiva, opportunamente selezionati, da valere come prova ai fini della decisione, senza alcun contraddittorio con la pubblica accusa e senza diritto a controprova, lo stesso fondamento del trattamento premiale viene meno.

Degna di menzione appare, al riguardo, la sentenza 9 maggio 2001, n. 115 con cui la Corte costituzionale nel respingere le censure di incostituzionalità mosse alla disciplina del giudizio abbreviato condizionato, ne ha individuato correttamente la *ratio* nella tutela della posizione dell'imputato «che si trova ad affrontare il rischio di un giudizio basato sugli atti raccolti dal p.m. nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi di prova».

Il che evidenzia in modo ancor più chiaro che le indagini difensive sono un corpo estraneo rispetto al sistema normativo del giudizio abbreviato.

Le sopra evidenziate irrazionalità rilevano nell'ottica del parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost.

Più specificamente, risulta una evidentissima ed ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ai poteri probatori dell'imputato in tema di atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, tra giudizio ordinario, ove per introdurre contenuti probatori unilateralmente formati occorre il consenso delle altre parti e giudizio abbreviato, ove tale introduzione è espressione di un diritto potestativo dello stesso imputato. Con l'aggravante che nel secondo caso l'imputato gode anche di un rilevante sconto di pena.

Così come appare assolutamente irrazionale la compresenza nello stesso sistema processuale, da un lato, di un istituto (quello del giudizio abbreviato condizionato), in cui l'imputato che voglia ottenere l'assunzione di un mezzo di prova (oggetto della condizione), in udienza, dal giudice terzo, con metodo dialogico, offrendo al p.m. la possibilità di far valere il diritto alla prova, può vedersi rigettata la richiesta e non essere ammesso al rito speciale (perdendo anche lo sconto di pena); dall'altro, del diritto potestativo dell'imputato di raccogliere unilateralmente, selezionare (scegliendo, ovviamente, solo quelli favorevoli) e produrre atti a contenuto probatorio, di identica natura, per vederli utilizzati, incondizionatamente, nel giudizio abbreviato ordinario.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 111, commi secondo e quarto Costituzione, nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione — in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma Cost. — degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Fermo, addì 2 aprile 2007

Il giudice: FANULI

N. 816

*Ordinanza dell'11 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Esposito Monica*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevolezza per la prevista applicazione del termine di prescrizione di sei anni per ipotesi di reato meno gravi puniti con la pena pecuniaria.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'eccezione avanzata dalla difesa nel procedimento a carico di Esposito Monica, n. 91253\01 G.i.p. Napoli, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che la difesa ha argomentato all'udienza dell'11 gennaio 2007 una supposta di incostituzionalità del quinto comma del novellato art. 157 c.p. in relazione al d.lg. n. 274\2000;

che la difesa ha rilevato che i termini prescrizionali di cui al quinto comma dell'art. 157 c.p. (che per pene diverse da quelle detentive e pecuniarie sono di anni tre o — nel massimo — di anni quattro e mesi sei) porterebbero a doversi ritenere prescritti con termini più brevi reati più gravi puniti con pene paradedentive;

che effettivamente la questione appare non manifestamente infondata poiché per ipotesi di reato meno gravi punite con pena pecuniaria il termine di prescrizione è, a norma dell'art. 157 c.p., quello di anni sei, mentre nei casi di maggiore gravità di reati puniti con pene paradedentive, previste dalla normativa sul giudice di pace, il termine prescrizionale si riduce inspiegabilmente ad anni tre;

che appare una possibile discrasia tra i termini prescrizionali dei reati di competenza del g.d.p. per le ipotesi semplici ed aggravate anche nel caso in cui questi siano sottoposti alla cognizione del tribunale;

che è ipotizzabile un contrasto tra il quinto comma dell'art. 157 c.p. così come modificato dalla legge n. 205\2005 e l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p. come novellato dalla legge n. 205\2005.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle Autorità competenti e gli adempimenti di rito.

Napoli, addì 11 gennaio 2007

Il G.o.t.: CASELLA

N. 817

Ordinanza del 9 maggio 2003 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano ed altro contro Fontani Franco ed altro

Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi a *quibus* del più favorevole *jus superveniens* che ha previsto, anche per i soggetti percipienti somme assoggettate a ritenuta, il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate dal previgente art. 37, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 al termine di prescrizione decennale) - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale del contribuente - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 68/2002 di restituzione atti per *jus superveniens*.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sull'appello n. 330/99, depositato il 29 gennaio 1999, avverso la sentenza n. 592/04/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siena proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Montepulciano, controparte Fontani Franco, via Trento n. 179 - Pieve di Sinalunga - 53048 Sinalunga (SI), difeso da Manganelli Mario, via Pietro Nenni n. 8/5 c/o U.N.M.S. - 53100 Siena, atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF;

sull'appello n. 2079/2001, depositato il 14 giugno 2001, avverso la sentenza n. 127/17/2000 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Firenze 1, controparte Reali Emanuele Francesco, piazza delle Pallottole n. 1 - 50100 Firenze, difeso da Solazzo rag. Mario, via G. Salvemini n. 3/E - 50058 Signa (FI), atti impugnati silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N.; silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1992; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1996; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist.28 febbraio 1998 S.S.N. 1994; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1995; silenzio rifiuto istanza rimb. n. Ist. 28 febbraio 1998 S.S.N. 1996.

Questa Sezione 31ª della Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza 17 marzo 2000, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale dell'anno 2001, promuoveva giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione era insorta nel corso del giudizio d'appello proposto dalla D.R.E. di Siena contro la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Siena sul ricorso alla stessa inoltrato dal contribuente Fontani Franco e volto ad ottenere il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, sia mediante ritenuta diretta che per autotassazione.

Il primo giudice aveva accolto, la domanda della parte privata, donde l'impugnativa, dinanzi a questa commissione tributaria regionale, dell'Amministrazione finanziaria, la quale aveva richiesta la riforma della decisione della C.T.P. deducendo la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, atteso che la relativa istanza era stata inoltrata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 38, secondo comma d.P.R. n. 602/1973 cit. (C.T.R. Firenze, R.G.A. 330/99).

In sostanza, per la remittente Commissione, il problema si poneva nei termini seguenti:

l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sottoponeva il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto, al breve termine decadenziale di 18 mesi;

il versamento per ritenuta diretta, disciplinato dall'art. 37 stesso d.P.R., era, viceversa, ai fini del rimborso, sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Donde, l'irragionevolezza di siffatta regolamentazione, con la conseguenza che o il rimborso previsto dall'art. 38 veniva interpretato nel senso che anch'esso è soggetto al termine di prescrizione e non a quello di decadenza, oppure doveva ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.

Né tale dilemma era da considerarsi superato con l'ampliamento del termine decadenziale da 18 a 48 mesi, come disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, poiché permaneva pur sempre una rilevante differenza, in danno dell'avente diritto, tra il termine di 48 mesi e quello prescrizione di 10 anni.

Il Collegio remittente, pertanto, dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 38, d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e mandava alla segreteria per gli incumbenti di legge.

La ecc.ma Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 28 febbraio/19 marzo 2002, rilevava che:

dopo la pronunzia della ordinanza n. 262 (emessa in altro giudizio di legittimità costituzionale su identica questione e riunito al presente) il testo dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, era stato modificato due volte: prima, dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 la quale, ai fini del rimborso dei versamenti diretti, aveva elevato il termine decadenziale a 48 mesi; e, successivamente, dall'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva fissato negli stessi 48 mesi il termine decadenziale per i rimborsi delle somme assoggettate a ritenuta;

dopo la pronunzia della menzionata ordinanza n. 262 e dell'ordinanza n. 639 (concernente la fattispecie di cui trattasi), anche il testo dell'art. 37, d.P.R. n. 602/1973 era stato modificato dall'art. 34, comma 5, della cit. legge n. 388/2000, il quale dispone che, per i rimborsi dei versamenti effettuati mediante ritenuta diretta, al termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., è sostituito quello decadenziale di 48 mesi.

Ed ha concluso che compete ora alla remittente valutare se le predette modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio *a quo*, e, in caso positivo, se le questioni di legittimità costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non manifestamente infondate. Ciò posto, in aderenza alla propria giurisprudenza (ordinanza n. 284/2001 e n. 102/1999) ha, ordinato la restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Durante la pendenza del giudizio dinanzi a codesta ecc.ma Corte, e definito come sopra, si, è proposta, a questo Collegio altra questione, imperniata sulla medesima disposizione di legge oggetto del menzionato procedimento.

Se ne riferiscono i fatti.

Reali Emanuele Francesco ricorse alla Commissione tributaria provinciale di Firenze contro il diniego al rimborso, da parte dell'Ufficio IIDD di Firenze 1°, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale versato negli anni 1992 - 94 - 95 e 96, per complessive L. 14.462.000, quale medico ambulatoriale della ex USL.

Espose di avere proposto l'istanza di rimborso 28 febbraio 1998 sia all'ufficio IIDD, sia alla Direzione regionale delle Entrate per la Toscana, a seguito della risoluzione ministeriale n. 193, del 27 agosto 1997, con la quale il Ministero delle finanze chiariva che i redditi dei medici specialistici ambulatoriali dovevano essere indicati nel quadro «C» della denuncia annuale dei redditi (quali redditi da lavoro dipendente) ed erano perciò esenti dal contributo SSN. L'Ufficio IIDD, in risposta all'istanza, comunicò l'inammissibilità del rimborso per gli anni '92 - 94 - 95 essendo tardiva la richiesta ai sensi del secondo comma, art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e, quanto al 1996, la disponibilità all'esame, in sede di liquidazione della dichiarazione afferente a quell'anno, ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente rilevò come, sino all'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze, l'obbligo del contributo fosse pacifico, sicché i versamenti da lui effettuati, non erano stati frutto d'errore: indiscutibile, quindi, il proprio diritto al rimborso, per il quale richiese all'adita CTP pronunzia di condanna dell'Amministrazione finanziaria.

L'Ufficio, costituendosi nel giudizio, negò la propria competenza al rimborso, in quanto riservata esclusivamente alla D.R.E., affermando altresì l'improponibilità del ricorso, per carenza di provvedimento impugnabile, od, in alternativa, l'inammissibilità per mancanza di legittimazione passiva di esso Ufficio.

Il primo giudice rilevò che il d.m. 11 giugno 1993, n. 217, che detta le disposizioni relative al S.S.N., stabilisce — all'art. 5 — che sia la p.a. a provvedere, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, al ricupero di quanto dovuto e non versato ed al rimborso di quanto corrisposto in eccedenza dal contribuente.

Talchè era da considerarsi illegittimo il rifiuto dell'ufficio a rifondere somme indebitamente riscosse e la cui non debenza era stata riconosciuta da provvedimento ministeriale.

Accolse dunque il ricorso e dispose il rimborso, in favore della parte privata, della somma di L. 14.466.462. Compensò le spese.

Nell'appello proposto a questa, Commissione tributaria regionale (RGA 2079/01), la p.a., oltre ad altri e diversi motivi, ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 38, d.P.R. n. 602/1973, deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione della domanda di rimborso: essendo stata tale domanda inoltrata il 28 febbraio 1998, e — perciò oltre i 18 mesi previsti dal secondo comma, art. 38 cit., il contribuente è decaduta da ogni pretesa restitutoria per i versamenti effettuati antecedentemente al 28 febbraio 1997, ossia in epoca anteriore ai 18 mesi dalla proposizione dell'istanza di rimborso.

Trattandosi, come precisato, di controversia vertente sullo stesso art. 38, d.P.R. n. 602/1973, già venuto in questione nella vertenza Fontani e sottoposta all'esame di codesta ecc.ma Corte, questo Collegio, con ordinanza 7 giugno 2002, ha disposto la riunione del presente procedimento (n. 2079/2001 RGA) a quello n. 330/1999 RGA inerente, appunto, alla posizione Fontani, ed espone ora le deduzioni valutative di cui alla ordinanza n. 68/2002 della Corte ecc.ma.

Deduzioni, che si estendono anche alla vertenza Reali, per le ragioni innanzi spiegate.

Premesso questo, osserva il Collegio rimettente che le modificazioni apportate rispettivamente dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), art. 1, comma 5, al testo dell'art. 38, primo comma. Il d.P.R. n. 602/1973 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) con l'art. 34, sesto comma, al comma secondo del ridetto art. 38, d.P.R. n. 602/1973, non appaiono applicabili alle fattispecie di cui ai due giudizi di che trattasi, se non, in minima parte, per quanto attiene alla posizione del contribuente Reali.

Invero, debbesi considerare che, rientrando entrambi i casi in esame nella disciplina normativa antecedente alle menzionate modifiche legislative, si è già verificata la decadenza comminata dal testo originario dell'art. 38, per il decorso del termine dei diciotto mesi: e ciò integralmente, per quel che attiene al Fontani, mentre, in ordine al Reali, da tale decadenza potrebbe, al più, ritenersi escluso, ai fini del rimborso, il solo versamento effettuato nell'anno 1996 (ma non quelli inerenti agli anni 92-94 e 95).

In altre parole — e con la limitatissima eccezione afferente alla posizione Reali — ci troviamo dinanzi a rapporti giuridici esauriti.

E poiché la nuova normativa non contiene alcuna espressa dichiarazione di retroattività, né essa ha disposto veruna rimessione in termini, ne risultano chiare l'inapplicabilità e l'inefficacia rispetto ai versamenti, per i quali all'epoca delle menzionate leggi modificatrici, si era già verificata la decadenza prevista dalla norma previgente.

Pertanto, salva sempre l'eccezione del versamento 1996 effettuato dal Reali, le due fattispecie in oggetto sono sottratte al beneficio del maggior termine statuito dalla legge 13 maggio 1999, n. 193.

Concludendo, la ecc.ma Corte ha ritenuto di eliminare la palese incostituzionalità insita nella discordanza tra gli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, per quanto afferente ai termini prescrizione e decadenza rispettivamente da tali norme previsti, disponendo, per entrambi, la medesima natura decadenziale, e l'identica durata di 48 mesi.

Ma, a rispettoso avviso di questo Collegio, e per i motivi esposti sopra, le predette modifiche legislative non sono applicabili, specificatamente, nei giudizi di cui trattasi, ed, in linea generale, rimangono altresì irrisolti in sfavore del contribuente, e tutt'ora viziati d'incostituzionalità, i casi concreti della natura di quelli in oggetto.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, d.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 37 dello stesso d.P.R. ed in relazione agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

Firenze, addì 7 giugno 2002

Il Presidente: PEKELIS

Il giudice estensore: SINATTI

N. 818

*Ordinanza del 9 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento civile promosso da B.N. contro A.I. ed altra*

Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Procedimento per lo scioglimento del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con prole minorenni ovvero maggiorenni ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio - Omessa previsione della facoltà in capo al giudice di valutare, in caso di divorzio, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario *habitat* familiare ove il coniuge affidatario o domiciliatario di figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irrazionale disparità di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare e dell'irragionevole tutela accordata al diritto di proprietà del coniuge non affidatario nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza dell'altro coniuge.

- Codice civile, art. 155-*quater*, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 5711/2005 RG — avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I. — promossa da B.N. (con l'avv. Andrea Conti), attore;

Contro A.I. (con gli avv. Matilde Cascio e Ilaria Tarchi), convenuta e nei confronti di B.A. (con l'avv. Gianfranco Nesi), terza interveniente, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le conseguenti determinazioni inerenti l'affidamento della figlia minore E., il mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non autonoma dal punto di vista economico, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti;

Letti gli atti e i documenti di causa; visto il contenuto dell'ordinanza presidenziale in data 20 settembre 2005 — anteriore quindi all'entrata in vigore della legge n. 54/2006 — ove si stabilisce tra l'altro l'affidamento della figlia minore E. (quindicenne) alla madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale, nella sua veste di genitore affidatario di figlio minore;

Vista l'istanza ex art. 708 c.p.c. di parte attrice, formulata a verbale di udienza dell'11 aprile 2006, di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta, in ragione della convivenza *more uxorio* in detta casa con il sig. C. di D., a seguito della entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 155-*quater* c.c. secondo cui «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* e contragga nuovo matrimonio»;

Lette le deduzioni e difese delle parti in ordine a detta istanza, contenute nelle rispettive memorie ex art. 183 ultimo comma c.p.c. (nelle quali vengono formulate nuove coerenti conclusioni);

Viste le dichiarazioni rese dalle figlie delle parti A. ed E., in sede di audizione personale all'udienza del 13 marzo 2007, dalle quali si desume che la casa familiare costituisce per le stesse — e in particolare per la figlia minorenni, per quanto qui rileva — l'*habitat* di riferimento sin dalla più tenera età, nel quale hanno sempre vissuto ininterrottamente con la madre, anche a seguito della separazione dal coniuge nell'anno 2000;

O S S E R V A

L'attore chiede al giudice istruttore che, a modifica dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 20 settembre 2006, avendo la convenuta intrapreso da diversi anni una convivenza *more uxorio* nella casa familiare di proprietà comune dei coniugi, in applicazione del disposto dell'art. 155-*quater* c.c. venga disposta la revoca dell'assegnazione ad A.I. della casa familiare.

La convenuta, in ordine alla specifica istanza, propone una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, alla luce dell'incipit dell'articolo «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli», e in ipotesi chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma, in quanto contrastante con gli artt. 31, 30 e 10 della Costituzione.

Non si ritiene praticabile la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a fronte della chiarezza ed inequivocità della formulazione letterale che non sembra lasciare spazio a valutazioni del giudice in ordine all'interesse dei figli.

Si reputano invece sussistenti i presupposti per sollevare questione di costituzionalità dell'art. 155-*quater* c.c., applicabile ai procedimenti di scioglimento di matrimonio in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, essendo la questione rilevante e non manifestamente infondata (come peraltro già ritenuto da questo stesso Tribunale in vicenda analoga, con ordinanza collegiale in data 13 dicembre 2006 pronunciata nell'ambito di un procedimento *ex art. 9*, legge n. 898/1970, non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, che qui si richiama; la questione risulta altresì sollevata, in vicenda pure analoga, dal Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza in data 25 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 11 aprile 2007).

In fatto si segnala, per quanto rileva, che la casa familiare sita in S. via S.M. n. ..., di proprietà comune dei coniugi al 50%, è assegnata alla signora A.I., quale madre affidataria della figlia minore E., in virtù dell'ordinanza presidenziale pronunciata nel presente giudizio di divorzio in data 20 settembre 2006, in continuità peraltro con quanto previsto sin dalla separazione dei coniugi nel 2000, secondo le condizioni dalla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Firenze (allora anche la figlia A. era minorenni). Si segnala inoltre, quale circostanza incontestata, che da diversi anni, successivamente alla separazione, la signora A., ha intrapreso una convivenza *more uxorio* nella casa familiare, con tale sig. C. Di D.

La richiesta di revoca della assegnazione della casa familiare è avanzata in forza del disposto dell'art. 155-*quater* c.c. (introdotto con legge n. 54/2006 in vigore dal 16 marzo 2006) che così recita «il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio...».

a) *Sulla rilevanza della questione di costituzionalità.*

La questione di costituzionalità del disposto dell'art. 155-*quater* c.c., in combinato disposto coll'art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, è pertanto rilevante nel caso di specie, posto che l'istanza rivolta al giudice istruttore è volta alla revoca della assegnazione della casa familiare disposta con l'ordinanza presidenziale in data 20 settembre 2006 a causa della convivenza *more uxorio* instaurata dalla A. in detta casa.

Non appare infatti possibile una interpretazione adeguatrice della formula di legge: laddove si dispone che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno...» non residua per il giudice spazio interpretativo per adeguare la norma alla situazione di fatto oggetto del giudizio, come viceversa possibile per altre situazioni sempre regolate dalla nuova legge (ad es. per il mutamento dell'affidamento dei figli nel caso di cambio di residenza, al giudice è demandato un potere discrezionale di rivalutazione degli accordi in tema di prole minore; nel caso di prole maggiorenne il giudice può, e non deve, disporre che il contributo venga versato direttamente al figlio maggiorenne e così via), cosicché a fronte di una convivenza *more uxorio* in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti nati dal precedente matrimonio, deve necessariamente procedersi alla revoca della assegnazione della casa familiare, senza che alcuna rilevanza possa assumere l'interesse dei figli a permanere nella casa, unitamente al genitore affidatario o domiciliatario. Nel caso di specie è poi evidente l'interesse della figlia minore E. a rimanere a vivere in detta abitazione insieme alla madre, considerato che la stessa costituisce senz'altro l'*habitat* di riferimento della ragazza e che non si prospetta la possibilità di un affidamento al padre o comunque di una domiciliazione presso lo stesso, per il caso di affidamento condiviso, con conseguente assegnazione a questi della casa coniugale, alla luce degli elementi a disposizione e in particolare delle risultanze dell'audizione della figlia minore E.

b) *Sulla non manifesta infondatezza della questione. Parametri costituzionali di riferimento.*

Nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6, legge div. come modificato dall'art. 11, legge n. 74/1987 (... « in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà

valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole...» in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza della S.C., come sempre necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva: v. da ultimo la seguente massima: «In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare»: Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1545).

Tale finalità permane nella nuova disciplina: l'art. 155-*quater*, comma sesto c.c. dispone che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo di proprietà...». In linea generale quindi la assegnazione della casa familiare spetta al genitore presso il quale il figlio è prevalentemente domiciliato e l'arricchimento economico derivante dal provvedimento viene valutato incidendo sull'*an* ed il *quantum* del contributo al mantenimento del coniuge cui è attribuito il diritto di godimento dell'immobile. L'interesse che si persegue è quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario *habitat* familiare, onde non subire, oltre la scissione del rapporto pareritale anche l'allontanamento dal c.d. «nido» («L'assegnazione, in sede di divorzio, della casa familiare, ex art. 6, sesto comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11, legge 6 marzo 1987, n. 74, all'ex coniuge con cui convivono i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di abitazione; tale norma, che ha natura eccezionale e si fonda sulla necessità di conservare l'*habitat* domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime ed articola la vita della famiglia, manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., attesa la posizione differenziata dei coniugi per effetto della convivenza dei figli con uno di loro e la possibilità che la legge apponga limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.»: Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1992, n. 13126).

Tale interesse cede tuttavia nella configurazione di legge, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva *more uxorio* o celebri nuove nozze. Tale disposto crea quindi una assoluta disparità di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/ divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimità del divorzio (e di conseguenza la legittimità di un secondo matrimonio) risale agli anni settanta. In tal senso si crea un contrasto coll'art. 3, secondo comma Cost. ovvero sia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D'altra parte la limitazione al diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente attuata anche nell'attuale assetto normativo, laddove è tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente sposato) in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita dall'art. 42, secondo comma Cost.). Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere in conto della portata pratica di tale disposizione che imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuitibili esigenze di certezza dei rapporti familiari). Gli abusi che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al mantenimento della assegnazione laddove in concreto non ve ne sia la necessità per le più varie ragioni che possono presentarsi nella pratica, potrebbero trovare adeguata soluzione nella previsione di un potere discrezionale del giudice della separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non nella imposizione come ora previsto di una automatica revoca conseguente alla oggettività di una convivenza.

Deve pertanto sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 155-*quater* c.c. in combinato disposto coll'art. 4, legge n. 54/2006 nella parte in cui impone al giudice la revoca della assegnazione della casa familiare al genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente indipendente nel caso in cui conviva *more uxorio*, per contrasto col disposto dell'art. 3, secondo comma Cost.

P. Q. M.

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma c.c. in combinato disposto coll'art. 4, legge n. 54/2006 nella parte in cui prevede nel caso di divorzio, che la convivenza more uxorio instaurata nella casa familiare dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 4 giugno 2007.

Il giudice: PAPAIT

07C1450

N. 819

*Ordinanza del 17 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Cumani Livio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 580/05 R.G. App. nei confronti di Cumani Livio, giudicato con sentenza dd. 3 dicembre 2004 del Tribunale di Trieste con la quale è stato assolto dal reato di cui all'art. 582 c.p. perché il fatto non costituisce reato, sentenza gravata da appello da parte del procuratore generale con richiesta di condanna a pena di giustizia, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 17 maggio 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del Pubblico Ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost. .

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 17 maggio 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

N. 820

*Ordinanza del 7 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Cucumazzo Gianni*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 296/04 R.G. App. nei confronti di Cucumazzo Gianni, giudicato con sentenza datata 7 febbraio 2003 del Tribunale di Trieste, con la quale il medesimo imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 12, d.l. n. 142/1991 per non avere commesso il fatto ed è stato assolto dai reati di cui agli artt. 56, n. 629 c.p. e 648 c.p. perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore della Repubblica di Trieste con richiesta di condanna alla pena di giustizia, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 7 giugno 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori

costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost..

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi, del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

07C1452

N. 821

*Ordinanza del 21 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Pradolin Achille*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 738/05 R.G. App. nei confronti di Pradolin Achille, giudicato con sentenza d.d. 8 aprile 2005 del Tribunale di Pordenone con la quale il medesimo è stato assolto dal reato di cui all'art. 589 c.p. perché il fatto non costituisce reato, sentenza gravata da rituali appelli da parte del Procuratore della Repubblica di Pordenone e delle parti civili Del Din Lucia, Del Din Luigi e Colautti Santina, con richiesta, rispettivamente, di condanna a pena di giustizia e di risarcimento del danno, ha pronunciato la seguente ordinanza.

In limine all'odierna udienza dibattimentale ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost., siccome rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con il gravame del Procuratore della Repubblica di Pordenone, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che l'organo d'accusa intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all' eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 21 giugno 2006.

Il Presidente: TRAMPUS

07C1453

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GUR-001) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 1 0 2 *

€ 6,00